

S A D R Ź A J – I N D I C E**Str. – Pag.**

Rovinj-Rovigno, 11. srpnja 2011.		
	Gradsko vijeće	
71.	Odluka o donošenju UPU turističke zone Valalta	2
	Delibera sull'emanazione dell'UPU della zona turistica Valalta	3
72.	Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Trgovačkog društva Rubini d.o.o. za 2010.g.	58
	Conclusione relativa all'approvazione del Resoconto finanziario della gestione della Società commerciale Rubini s.r.l. per il 2010	59
73.	Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. za 2010.g.	58
	Conclusione relativa all'approvazione della Relazione sul lavoro svolto nel 2010 dalla Società commerciale Valbruna sport s.r.l.	59
74.	Odluka o prihvaćanju temeljnih financijskih izvještaja za 2010.g.	58
	Delibera sull'approvazione dei resoconti finanziari di base per il 2010	59
75.	Odluka o prijenosu ostvarenog gubitka za 2010.g.	60
	Delibera sul trasferimento della perdita realizzata nel 2010	61
76.	Zaključak o otkupu nekretnine	60
	Conclusione relativa all'acquisto di un immobile	61

In conformità all'articolo 100 comma 7 della Legge sull'assetto ambientale e l'edificazione ("Gazzetta ufficiale", nn. 76/07 e 38/09), all'articolo 250 del Piano regolatore della città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nr. 9A/05), e al capitolo II Valutazione sulla necessità di elaborare la documentazione di assetto ambientale per il territorio della città di Rovinj-Rovigno, Punto 1.1.5. del Programma dei provvedimenti per l'incentivazione della situazione nell'ambiente della Città di Rovinj-Rovigno dal 2007 al 2010 („Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, n. 08/06) e all'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, n. 4/09), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 7 luglio 2011, ha emanato la

**DELIBERA SULL'EMANAZIONE
del piano d'assetto urbanistico della zona turistica di Valalta a Rovinj-Rovigno**

Articolo 1

Viene emanato il Piano d'assetto urbanistico della zona turistica di Valalta a Rovinj-Rovigno (nel testo successivo: Piano), elaborato dalla «URBING» d.o.o. /s.r.l. di Zagabria, nr. dell'elaborato A-453/09, su mappa topografico-catastale in scala 1:2000. L'area compresa dal Piano si estende su cca 95,1 ha sulla terraferma e su cca 21,8 ha in mare.

Articolo 2

Parte integrante di questa Delibera è l'elaborato che consiste nelle seguenti parti integranti: parte testuale, parte grafica e allegati obbligatori:

A PARTE TESTUALE

I. DISPOSIZIONI OPERATIVE

1. Condizioni di determinazione e delimitazione delle aree a destinazione pubblica e ad altra destinazione
2. Condizioni di posizionamento dei fabbricati a destinazione economica
 - 2.1. Condizioni generali di edificazione e assestamento dell'ambiente
 - 2.2. Condizioni di edificazione ed assestamento dell'ambiente per singoli insiemi ambientali
3. Condizioni di posizionamento dei fabbricati a destinazione sociale
4. Modalità e condizioni di costruzione di fabbricati abitativi
5. Condizioni di assestamento ovvero edificazione, ristrutturazione e attrezzatura della rete stradale, telecomunicativa e comunale con i rispettivi impianti e superfici
 - 5.1.1. Condizioni di costruzione della rete stradale
 - 5.1.2. Condizioni di costruzione della rete delle telecomunicazioni
 - 5.1.3. Condizioni di costruzione della rete dell'infrastruttura comunale
6. Condizioni di assestamento delle aree verdi
7. Provvedimenti di protezione degli insiemi e fabbricati naturali e storico-culturali nonché dei valori ambientali
 - 7.1. Tutela della natura e dei valori paesaggistici
 - 7.2. Tutela dei beni culturali
8. Trattamento dei rifiuti
9. Provvedimenti per impedire l'impatto sull'ambiente
10. Provvedimenti di applicazione del Piano
11. Provvedimenti di protezione da calamità naturali ed altri sinistri

B PARTE GRAFICA

		scala
0.1.	SITUAZIONE ESISTENTE – FABBRICATI	1 : 2.000
0.1.	SITUAZIONE ESISTENTE – SISTEMI DI VALORE PAESAGGISTICO	1 : 2.000
1.	USO E DESTINAZIONE DELLE AREE	1 : 2.000
2.1.	SISTEMI INFRASTRUTTURALI – CIRCOLAZIONE	1 : 2.000
2.2.	SISTEMI INFRASTRUTTURALI – TELECOMUNICAZIONI ED ENERGIA ELETTRICA	1 : 2.000
2.3.1.	SISTEMI INFRASTRUTTURALI – EROGAZIONE IDRICA	1 : 2.000
3.1.	CONDIZIONI D'USO, ASSESTAMENTO E TUTELA DELLE AREE	1 : 2.000
3.2.	ASSESTAMENTO PAESAGGISTICO	1 : 2.000
4.	MODALITÀ E CONDIZIONI DI EDIFICAZIONE	1 : 2.000

C ALLEGATI

ALLEGATI OBBLIGATORI:

- I. MOTIVAZIONE DEL PIANO
- II. ESTRATTO DAL PIANO REGOLATORE DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO
- III. BASI TECNICHE su cui si basano le soluzioni di pianificazione ambientale
- IV. ELENCO DEI DOCUMENTI E REGOLAMENTI DEL SETTORE da rispettare nell'elaborazione del Piano
- V. RICHIESTE ED OPINIONI
- VI. RELAZIONE DEL DIBATTITO PRELIMINARE
- VII. RELAZIONE DEL DIBATTITO PUBBLICO
- VIII. EVIDENZA DEI PROCEDIMENTI DI ELABORAZIONE ED EMANAZIONE DEL PIANO AMBIENTALE
- IX. RIASSUNTO PER IL PUBBLICO

ALTRI ALLEGATI:

- X. DATI DELL'ELABORATORE DEL PIANO
- XI. PARERE E BENESTARE ALLA PROPOSTA DEFINITIVA DEL PIANO
- XII. BOZZA DELLA DELIBERA SULL'EMANAZIONE DEL PIANO

Articolo 3

L'elaborato del piano è stato redatto in 7 (sette) esemplari autentici, uno dei quali viene custodito nell'Ufficio del Consiglio municipale ed uno nel Settore amministrativo per la pianificazione ambientale ed urbanistica e l'edificazione, dove si custodisce anche la forma digitale del Piano su media DVD.

Articolo 4

In merito alla proposta definitiva del Piano urbanistico d'assetto della zona turistica di Valalta a Rovinj-Rovigno, conformemente all'articolo 97 della Legge sull'assetto ambientale e l'edificazione ("Gazzetta ufficiale", nn.76/07 e 38/09) sono stati ottenuti:

- * il Parere dell'Istituto per l'assetto territoriale della Regione, Classe: 350-03/10-02/27, Numprot: 2163/1-20/1-11-04, del 19 aprile 2011,
- * il Benestare del Ministero della tutela dell'ambiente, dell'assetto territoriale e l'edilizia, Classe: 350-01/11-13/66, Numprot: 531-06-11-02, del 06 giugno 2011.

Articolo 5

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno".

Classe: 350-05/08-01/95
Numprot: 2171/01-1-11-2
Rovinj-Rovigno, 7 luglio 2011

Il Presidente del
Consiglio municipale
Davorin Flego, m.p.

I DISPOSIZIONI OPERATIVE**Articolo 1**

Il Piano urbanistico d'assetto della zona turistica Valalta viene emanato per un territorio edificabile a sé stante (fuori dall'abitato) a destinazione turistico-alberghiera, per la zona turistica di Valalta nella città di Rovinj-Rovigno. I confini dell'area compresa dal Piano sono definiti dal Piano regolatore della città di Rovinj-Rovigno (nel testo successivo: PRC), pubblicato sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno" numero 9a/05.

I confini dell'area compresa dal Piano è stata trasferita su una particolare base geodetica per l'elaborazione del Piano in scala 1:2000 ed è presente in tutti i quadri cartografici.

La superficie complessiva della zona compresa dal Piano comporta cca 95,1 ha sulla terraferma e cca 21,8 ha in mare ed è presentata in tutti i quadri cartografici. La differenza di superficie compresa rispetto a quella di 97 ha definita da Piano regolatore della Regione istriana ("Gazz.uff. della Regione istriana", nr. 2/02, 1/05, 4/05,14/05 – testo rivisitato nr. 10/08) e del PRC è dovuta per l'adattamento alla base geodetica particolare.

Articolo 2

Per la zona turistica di Valalta si prevede la capacità di 7.000 posti letto su terraferma e 250 posti d'attracco nel porto di turismo nautico – marina.

1. CONDIZIONI DI DETERMINAZIONE E DELIMITAZIONE DELLE SUPERFICI A DESTINAZIONE PUBBLICA ED ALTRA DESTINAZIONE**Articolo 3**

Il posizionamento, le dimensioni e la delimitazione delle superfici a destinazione pubblica e ad altra destinazione sono presentati con un colore e con il segno di pianificazione sull'indicazione cartografica numero 1 "Uso e destinazione delle aree" sono indicati con il colore e il contrassegno come segue:

destinazione turistico-alberghiera:

- albergo (T1),
- insediamento turistico (T2),
- campeggio (T3)
- impianti alberghieri (T4),
- zona centrale con contenuti comuni (T5),
- forme particolari a finalita' turistiche (T6),

destinazione adibita ai servizi:

zona d'ingresso con contenuti ausiliari (K1),
zona a contenuto comunale e di servizio (K3)

destinazione sportivo-ricreativa:

SPORT E RICREAZIONE (R1)
fabbricati per lo sport (R1),
ricreazione nella natura (R2),

SPIAGGIA

spiaggia assestata (R3)
spiaggia secondaria (R4)

ZONA BALNEARE

fabbricati balneari, piscine ed altri contenuti ausiliari (R5),

ZONA DI RICREAZIONE IN MARE (Rm)**aree verdi:**

parco (Z),

VAL SALINE

- monumento naturale (Z5),

DESTINAZIONE CULTURALE

- parco archeologico (Z6)

porto:

PORTO A DESTINAZIONE PARTICOLARE - marina (LN),

Aree per i sistemi infrastrutturali:**AREE PER I SISTEMI INFRASTRUTTURALI (IS)**

Ai sensi di queste disposizioni con i termini di aree e di destinazione pubblica s'intendono il demanio marino e le aree adibite ai sistemi infrastrutturali (IS), i parchi (Z), il monumento naturale di Saline (Z5), il parco archeologico (Z6) e le spiagge (R3, R4).

Unità funzionali e insiemi funzionali**Articolo 4**

La superficie adibita ad una destinazione sulla terraferma, delimitata da aree a destinazione diversa, rappresenta l'unità funzionale base – insieme funzionale. Le superfici delle vie di comunicazione, cioè le superfici per i sistemi infrastrutturali (IS) nonché tutte le superfici in mare non si ritengono unità funzionali.

Le unità funzionali sono contrassegnate da lettere e numeri, visibili sull'indicazione cartografica nr. 1 "Uso e destinazione delle aree".

Particelle fabbricabili

Le particelle fabbricabili vengono formate in genere all'interno di un insieme funzionale a destinazione precisa. Eccezionalmente, è possibile estendere la particella fabbricabile anche su superfici ad altra destinazione a condizione che la maggior parte della particella fabbricabile rientri nella destinazione principale e che il fabbricato venga posizionato su parte della particella sulla quale l'edificazione è permessa.

La particella fabbricabile può avere anche dimensioni più piccole dell'unità funzionale, conformemente al Piano, ma non può comprendere una singola unità ricettiva.

Delimitazione delle superfici in mare e sulla terraferma e confini del demanio marino

Le superfici in mare sono:

- la zona di ricreazione in mare (Rm): la fascia di mare larga 100 m lungo la costa,
- la parte del mare delle seguenti superfici: marina (LN) e Val Saline – monumento naturale (Z5).

La linea del confine fra le superfici in mare e le aree sulla terraferma è la linea costiera. La linea costiera si stabilisce in conformità a regolamenti particolari.

Si evidenzia l'obbligo di determinazione ovvero correzione del confine del demanio marino e dei confini della zona portuale (determinati in parte) con procedimenti conformi a regolamenti particolari. Il Piano rileva la proposta del confine del demanio marino sulla terraferma in modo da comprendere le superfici delle spiagge-zone balneari, del porto per intero e parte del lungomare.

Il confine compreso dal Piano in mare è di 100 m dalla linea costiera.

Costruzione sul demanio marino

La costruzione sul demanio marino è regolata dalle disposizioni per le condizioni di posizionamento dei fabbricati ad attività economica sulle superfici destinate alle spiagge assestate (unità funzionali a destinazione R3), alla zona per la ricreazione in mare (Rm), alla Val Saline (Z5) e al marina (LN), artt. 24, 27, 29 e 31.

Obbligo di delimitazione e controllo dell'entrata-uscita dal campo

In base a disposizioni di regolamenti particolari (Legge sulle attività alberghiere, «Gazz. Uff. – NN», nr. 138/06, 152/08, 43/09 e 88/10, Regolamento sulla classificazione, le condizioni minime e la categorizzazione degli impianti alberghieri del gruppo «campeggi ed altri tipi d'impianto alberghiero ricettivo», Gazz. Uff. – NN», nr. 49/08 e 45/09), i campeggi devono essere recintati ed avere delle entrate-uscite dalla strada controllate e illuminate.

Condizioni di delimitazione delle aree a destinazione pubblica e ad altra destinazione ed adattamento dei dati all'indicazione in scala

Articolo 5

Il confine dell'area compresa dall'intervento, la delimitazione delle superfici a seconda la destinazione e le dimensioni ambientali indicate (superfici, unità funzionali e simili) sono corrispondenti a quelli che risultano dalla carta in scala 1:2000 ed hanno carattere orientativo.

Nel trasferimento dei confini dall'indicazione cartografica in scala 1:2000 su basi in scala superiore sono acconsentite delle differenze rispetto alle parti grafiche del Piano in misura tale da poter essere dimostrati come mancata esattezza delle basi geodetiche. Nella delimitazione delle spazio i confini si stabiliscono a favore della tutela dell'ambiente e non devono essere stabiliti a scapito dell'ambiente pubblico.

2. CONDIZIONI DI POSIZIONAMENTO DEI FABBRICATI ADIBITI AD ATTIVITÀ ECONOMICHE

Articolo 6

All'interno della zona di Valalta compresa dal Piano si possono costruire fabbricati destinati esclusivamente alle attività turistico-alberghiere e ad altre attività in funzione alla zona, conformemente alla destinazione delle superfici stabilita negli artt. 3, 15-31.

La zona compresa dal Piano è situata all'interno della zona marina costiera protetta.

All'interno della zona compresa dal Piano non si possono costruire impianti nuovi a sé stanti o più fabbricati destinati alla sistemazione degli ospiti sulla fascia costiera che dista almeno 100 m dalla linea costiera.

I fabbricati turistico-alberghieri destinati alla sistemazione degli ospiti e a contenuti ausiliari commerciali, servizi, alberghieri, sportivi, ricreativi, per il divertimento e simili non possono essere costruiti a più solai.

Sistemazione turistica nella zona – sulla terraferma

Articolo 7

La sistemazione turistica è possibile esclusivamente su superfici a destinazione turistico-alberghiera di destinazione secondaria: albergo (T1), insediamento turistico (T2), campeggio (T3) e forme speciali di uso turistico (T6).

Per ogni unità funzionale nella quale è prevista la sistemazione degli ospiti sono definiti il numero dei posti letto, la densità demografica espressa con il numero di posti letto per ettaro come nella Tabella nr. 1

Tabella nr. 1

Indicazione funzionale	dell'unità	Destinazione	A (m2)	Posti letto	Densità letti/ha
T1.1.		T1	32.412	660	200*
T2.1.		T2	35.754	720	200*
T2.2.		T2	32412	660	200*
T2.3.		T2	18.578	330	180*
T2.4.		T2	23.490	420	180*
T.2.4.a.		T2	3.503	63	180*
T2.5.		T2	43.618	780	180*
T.2.6.		T2	19.947	300	150*
T2.7.		T2	2.319	42	180*
T3.1.		T3	8.669	156	180*
T3.2.		T3	49.347	876	180*
T3.3.		T3	11.341	204	180*
T3.4.		T3	13.619	243	180*
T3.5.		T3	7.560	135	180*
T3.6.		T3	20.787	312	150*
T3.7.		T3	7.317	111	150*
T3.8.		T3	2.544	45	180*
T3.9.		T3	16.129	243	150*
T.3.10.		T3	8.276	126	150*
T3.11.		T3	4.184	63	150*
T3.12.		T3	20.221	300	150*
T3.13.		T3	34.623	375	110*
T3.14.		T3	18.124	270	150*
T3.15.		T3	3.304	48	150*
T6.1.1.		T6	10.442 (7.130)**	56	80**
T6.1.2.		T6	4.803 (3.875)**	31	80**
T6.2.		T6	40.174 (10.301)**	81	80**
T6.3.		T6	4.664 (1.265)**	10	80**
SISTEMAZIONE complessiva			427.655	7000	164
COMPLESSIVAMENTE sulla terraferma			951.031	7000	77

Dove:

A – superficie dell'unità funzionale

*arrotondato a numeri interi

**si riferisce alla parte fabbricabile dell'unità funzionale T6

Il numero dei posti letto è calcolato in numero di unità ricettiva (sistemazione) nel modo seguente:

- unità ricettiva tipo albergo – camere = 2 posti letto,
- unità ricettiva tipo appartamento e bungalow = 3 posti letto,
- unità ricettiva tipo campeggio = 3 posti letto,
- unità ricettiva tipo villa = 6 posti letto

Le capacità ricettive e nel numero dei posti letto e le unità ricettive sono presentate per unità funzionale sull'indicazione cartografica ne. 1 "Uso e destinazione delle superfici".

L'aumento del numero dei posti letto per singola unità funzionale è acconsentito soltanto se si dimostra che le capacità complessive della zona non supereranno i 7000 posti letto ovvero se in un'altra unità funzionale il numero dei posti letto verrà ridotto.

I fabbricati per la sistemazione turistica non devono cambiare la destinazione in edifici abitativi e le loro unità ricettive non possono essere divise a solai vendute separatamente sul mercato.

Sistemazione turistica nella zona del marina

Articolo 8

La capacità complessiva massima del porto di turismo nautico – marina (LN) nella zona comprende 250 posti d'attracco e nella ristrutturazione (edificazione di nuovi fabbricati portuali (sul suolo e sotto il livello del suolo per migliorare i servizi ed elevare la categoria del porto) si permette di mantenere le capacità esistenti di cca 180 posti attracco, prevalentemente per natanti minori.

2.1. Condizioni generali di edificazione e assestamento dell'ambiente Forme di impiego e superfici per sviluppare la base dei fabbricati

Articolo 9

Le forme d'impiego dell'ambiente con superfici evidenziate particolarmente per lo sviluppo della base dei fabbricati e le aree della zona in cui non si costruisce sono esposti nell'indicazione cartografica nr. 4 "Modalità e condizioni di edificazione".

Il Piano distingue 4 forme di uso dell'ambiente per quel che concerne l'edificazione:

N.R. – costruzioni nuove, ristrutturazioni e sistemazione delle unità ricettive del campeggio, la costruzione dell'infrastruttura correlativa e l'edificazione dei fabbricati di cui all'art. 12.

N.R. – costruzioni nuove e ristrutturazioni, con il cambiamento di destinazione del fabbricato, delle capacità e della morfologia dell'ambiente,

N – costruzioni nuove,

e aree su cui non si costruisce.

Il Piano definisce le superfici all'interno delle quali si può sviluppare la base dei fabbricati pianificati. In linea di principio dette superfici sono definite in modo tale da prevederle come confini dell'unità funzionale, mentre la distanza del fabbricato comporta almeno 7 rispettivamente 4 metri dalla direzione di regolazione in corrispondenza al rango della superficie pubblica e delle costruzioni esistenti in loco, nonché 4 metri dagli altri confini della particella. L'edificazione esternamente a tali superfici è regolata dall'art. 12.

L'edificazione sui confini delle particelle è acconsentita verso gli ambienti che si usano in maniera complementare (confini della destinazione T4 e R5, confini della destinazione T6 e aree agricole). Nei casi in cui i confini della particella fabbricabile non combaciano con quelli dell'unità funzionale (casi definiti dall'art. 4) si ritiene autorevole l'indicazione grafica sulla quale sono disegnate le distanze dal confine dell'unità funzionale.

Modalità di costruzione

Articolo 10

Nell'indicazione cartografica nr. 4 "Modalità e condizioni di edificazione" sono riportate in particolare le unità funzionali a destinazione T2 previste per fabbricati a sé stanti (SS).

I fabbricati adibiti alla sistemazione degli ospiti sulle unità funzionali per fabbricati a sé stanti (SS) si costruiscono in modo che una unità ricettiva al massimo formi un fabbricato.

Ristrutturazione dei fabbricati esistenti

Articolo 11

Le condizioni di edificazione prescritte da questo Piano si riferiscono in linea di massima a tutti i tipi d'intervento, indipendentemente se si tratta di costruzione nuova, ristrutturazione o edificazione di impianti sostitutivi.

Nella ristrutturazione di fabbricati esistenti (inclusi anche gli impianti sostitutivi) si può mantenere l'edificabilità e il coefficiente di sfruttamento della particella fabbricabile maggiore di quanto pianificato, ma senza aumentarli.

Fabbricati e attrezzature che possono essere edificati su superfici di varia destinazione

Articolo 12

1.gruppo – edificazione sotto il suolo, attrezzature urbane, chioschi, bar in spiaggia e simili

All'interno delle unità funzionali a destinazione diversa, indipendentemente dalla superficie destinata allo sviluppo della base del fabbricato di cui all'art. 9 comma 2, si possono edificare ovvero posizionare:

strade pedonali e carrabile-pedonali, conduttori infrastrutturali ed altri impianti ed attrezzature d'infrastruttura, attrezzature urbane, piccoli parchi gioco,

bar in spiaggia (punti alberghieri senza spazio coperto) con solo pianterreno E=P (pianterreno) e fino all'altezza di 3,5 m.

Impianti minori destinati al commercio e all'alberghiera con solo pianterreno E=P e fino a 3,5 m d'altezza e spazio coperto di 25 m² (senza riscaldamento).

Guardaroba e ripostigli per requisiti nautici e simili, natanti ricreativi e simili con solo pianterreno E=P e fino a 3,5 m d'altezza e spazio coperto di 35 m² (senza riscaldamento).

I fabbricati di cui al comma 1, alinea 3, 4 e 5 del presente articolo non possono essere posizionati su superfici in cui l'edificazione non è acconsentita, indicati nell'indicazione cartografica nr. 4 "Modalità e condizioni di edificazione" con il color verde, fatta eccezione dei casi di cui l'art. 24.

Nello scegliere il sito per il posizionamento dei fabbricati di cui al comma 1 del presente articolo bisogna tener conto di non impedire con la loro posizione, chiasso, odori e simili l'uso delle aree pubbliche e il soggiorno piacevole dei fruitori della zona turistica.

Qualora tali fabbricati vengano posizionati fuori della superficie prevista per lo sviluppo della base, fabbricati del medesimo genere non possono stare ad una distanza reciproca inferiore agli 80 m.

2. gruppo – impianti sanitari del campeggio

All'interno delle unità funzionali a destinazione diversa (T2, T3, T4, K1, R5, R2), ma internamente alle superfici adibite allo sviluppo della base dei fabbricati di cui all'art. 9 comma 2, si possono elevare impianti sanitari (SAN), (possono contenere anche ambienti per la raccolta dei rifiuti, per lavare i panni, frigoriferi per gli ospiti del campeggio e simili). La loro costruzione è al solo pianterreno E=P e l'altezza massima è di 4,0 m. I fabbricati possono essere costruiti anche su particelle fabbricabili a parte, il cui confine deve distare almeno 1 m dal muro esterno del fabbricato.

Per i fabbricati di cui il presente articolo non si stabiliscono le dimensioni minime della particella fabbricabile, ma la loro superficie è calcolata nella edificabilità e sfruttamento della particella.

La scelta e la progettazione di ogni fabbricato ed attrezzatura di cui le presenti disposizioni devono essere coordinate ai progetti paesaggistici di cui all'art. 45, affinché la formazione dello spazio aperto sia adatto al carattere dell'offerta turistica, qualitativo e unificato a livello di tutta la zona.

Altre condizioni e limitazioni

Articolo 13

La particella fabbricabile deve avere accesso dalla strada.

Il numero dei posteggi auto e la loro disposizione è stabilita dalla tabella 14 nell'art. 37.

Il Piano stabilisce il numero maggiore dei piani sopraelevati dei fabbricati (scantinato, pianterreno, piani e sottotetto); la costruzione di piani sotto il livello del suolo (cantine e prevalentemente scantinati – scavati per più del 50% del volume, ovvero con meno di una intera facciata sopra il terreno) è permessa su tutto il territorio compreso dal Piano. Il terreno assestato e livellato per calcolare l'altezza del fabbricato sono in genere gli ingressi esterni nei piani sotterranei.

Nelle costruzioni su terreni in pendenza, l'altezza dei piani (pianterreno+primo piano = P+1) può essere sostituita da scantinato+pianterreno (Su+P).

Nei corridoi protetti in cui sono installati sistemi infrastrutturali non è permessa l'edificazione e la piantagione di piante perenni, mentre i tracciati devono essere accessibili per la manutenzione e gli interventi. I corridoi sono presentati nelle indicazioni cartografiche nr. 3.1. Condizioni d'uso, assestamento e tutela delle superfici" e 4. "Modalità e condizioni di edificazione", e la loro larghezza comporta:

per gli elettrodotti di 35 kV: 10 m da ogni parte dell'asse del tracciato, complessivamente 20 m,

Per l'acquedotto magistrale Će Ø 700 mm: 6 m da ogni parte dell'asse del tracciato, complessivamente 12 m,

Per il corridoio protetto di corsi d'acqua: 10 m da ogni parte del corso d'acqua, conformemente all'art. 44.

Bisogna dedicare attenzione particolare all'elaborazione dei progetti paesaggistici definiti dall'art. 45 delle presenti disposizioni.

2.2. Condizioni di edificazione ed assestamento ambientale per ogni singolo insieme ambientale

Articolo 14

Le sigle inserite nelle tabelle relative alle condizioni di edificazione e assestamento ambientale hanno il seguente significato:

A – superficie dell'unità funzionale,

a – superficie minima acconsentita per le particelle fabbricabili,

kg – coefficiente maggiore acconsentito di edificabilità della particella fabbricabile,

Kig – coefficiente maggiore acconsentito di edificabilità dell'unità funzionale

E – maggior numero permesso di solai sopraelevati,

V – maggiore altezza acconsentita dei fabbricati definita nell'art. 2 comma 1 punto 4.6. della Legge

d – minor distanza acconsentita del fabbricato rispetto all'area per l'evacuazione,

kis – coefficiente maggiore acconsentito di sfruttamento della particella,

z – minor superficie della particella assestata con piante da parco e vegetazione naturale,

N – maggior capacità ricettiva acconsentita espressa in posti letto,

g – densità dell'impiego,

MK – possibilità di elevamento di costruzioni prefabbricate – „cassette mobili“,

SAN – possibilità di edificazione di fabbricati a per contenuti correlativi – impianti sanitari e simili.

Albergo (T1) e insediamento turistico (T2)

Articolo 15

Sulle superfici destinate ad albergo (T1) è possibile costruire fabbricati ricettivi con rispettivi contenuti, e precisamente almeno il 70% delle capacità ricettive in alberghi (ossia aparthotel) e al massimo il 30% (198 posti letto, ossia 66 unità ricettive) nei fabbricati ricettivi di tipo villaggio turistico. Il villaggio turistico e gli alberghi possono essere costruiti in tempi diversi.

Sulle superfici destinate ad insediamento turistico (T2) è possibile l'edificazione di fabbricati adibiti alla sistemazione di tipo adatto all'insediamento turistico, con unità ricettive: stanze, stanze familiari, appartamenti tipo studio, appartamenti e simili con i contenuti correlativi.

Determinate unità funzionali (T2) possono essere assestate come campeggio, con possibilità di elevare costruzioni prefabbricate, le cosiddette "cassette mobili", su posti/particelle campeggio. Si pianifica la trasformazione graduale della tipologia delle cassette mobili in fabbricati solidi a sé stanti con solo pianterreno - ville.

Gli indici ambientali obbligatori delle condizioni di edificazione e assestamento dell'ambiente sono definiti nella tabella nr. 2.

Tabella 2 – condizioni per le unità funzionali di destinazione T1 e T2

Indicazio- ne dell'unita' funz.	Destina- zione	A (m ²)	a (m ²)	kig	E	V (m)	d	kis	z (%)	MK	Capacità deo posti letto	g	
T1- albergo T1-v.t.	T1	32.412	16.0 00 1.20 0	0,3	Su+ P+1 P+1	8,0 7,5	h/2	0,6	40	-	660	200	
T2.1.	T2	35.754	1200	0,3	P+1	7,5	h/2	0,6	40	DA	-	720	200
T2.2.		32.412									-	660	200
T2.3.		18.578										330	180
T2.4.		23.490										420	180
T2.4.a.		3.503				63		180					
T2.5.		43.618				780		180					
T2.6.		19.947				300		150					
T2.7.		2.319				42		180					
Totale	T2	179.62 1		53.886							3315		

La leggenda è compresa nell'art. 14.

Campeggio (T3)

Articolo 16

Sulle superfici destinate al campeggio (T3) è possibile sistemarvi unità ricettive del campeggio (posto campeggio, particella campeggio), intendendo anche la costruzione di parcheggi, strade d'accesso, muri di sostegno, recinti e allacciamenti alle infrastrutture.

Su determinate unità funzionali a destinazione (T3) è possibile costruire fabbricati per contenuti correlativi che devono essere sistemati in prossimità delle unità ricettive del campeggio: impianti sanitari, frigoriferi per il campeggio, lavanderia, raccolta dei rifiuti e simili, alle condizioni stabilite dall'art. 12.

Gli indici ambientali obbligatori delle condizioni di edificazione e assestamento dell'ambiente sono definiti nella tabella nr. 3.

Tabella 3

Indica- zione dell'unita' funz.	Destina- zione	A (m ²)	Kig	E	V (m)	d	SAN	Capacità dei posti letto	g
T3.1.	T3	10.317	-	-	-	-	NO	156	180
T3.2.		49.347	0,05	P	4,0	h/2	SI'	876	180
T3.3.		11.341						204	180
T3.4.		13.619						243	180
T3.5.		7.560	-	-	-	-	NO	135	180
T3.6.		20.787	0,05	P	4,0	h/2	SI'	312	150
T3.7.		7.317						111	150
T3.8.		2.544	-	-	-	-	NO	45	180
T3.9.		16.129	0,05	P	4,0	h/2	SI'	243	150
T3.10.		8.276						126	150
T3.11.		4.184						63	150
T3.12.		20.221	0,05	P	4,0	h/2	SI'	300	150
T3.13.		34.623						375	110
T3.14.		18.124						270	150
T3.15.		3.304						48	150
Totale	T3	226.04 5	10.154					3507	

La leggenda è compresa nell'art. 14.

Contenuti alberghieri (T4)**Articolo 17**

Sulle superfici destinate a contenuti alberghieri (T4) è possibile elevare fabbricati per contenuti alberghieri e servizi:

La particella fabbricabile minima per tale destinazione (T4) comprende la metà della rispettiva unità funzionale, mentre la superficie rimanente va assestata a parco.

Gli indici ambientali obbligatori delle condizioni di edificazione e assestamento dell'ambiente sono definiti nella tabella nr. 4.

Tabella 4

Indicazione dell'unità funzionale	Destinazione	A (m ²)	a (m ²)	kig	E	V (m)	d	kis	z (%)
T4.1a.	T4	3.808	= A/2	0,3	P+1	8	h/2	0,5	40
T4.1b.	T4	3.296							
T4.2.	T4	2.405							
T4.3.	T4	5.469							
T4.4.	T4	3.322							
T4.5a.	T4	917							
T4.5b.	T4	835							
Totale	T4	20.052		6.016					

La leggenda è compresa nell'art. 14.

Zona centrale per contenuti comuni (T5)**Articolo 18**

Sulle superfici destinate alla zona centrale per contenuti comuni (T5) è possibile la costruzione dell'edificio per la Direzione dell'insediamento turistico ed varie funzioni ricettive (ufficio ricezione e simili), la costruzione di impianti per attività correlate: commerciali, alberghiere e servizi, nonché la costruzione di servizi comunali. I contenuti citati possono essere elevati nell'ambito dell'edificio d'affari o in fabbricati a sé stanti, su una o più particelle fabbricabili.

Gli indici ambientali obbligatori delle condizioni di edificazione e assestamento dell'ambiente sono definiti nella tabella nr. 5.

Tabella 5

Indicazione dell'unità funzionale	Destinazione	A (m ²)	a (m ²)	kig	E	V (m)	d	kis	z (%)
T5.1.	T5	17.174	700	0,3	P+2	11	h/2	0,8	40

La leggenda è compresa nell'art. 14.

Forme particolari di prestazioni turistiche (T6)**Articoli 19**

Sulle superfici adibite a forme particolari di prestazioni turistiche (T6) sono situate parti tradizionali di conduzione economica agricola. Su tali superfici è possibile la ristrutturazione di fabbricati abitativi e dell'economato e la costruzione di nuovi impianti in funzione allo svolgimento di attività alberghiero-turistiche (famiglie agricole, pensioni, appartamenti turistici e simili) e l'edificazione di fabbricati per le necessità dell'agricoltura (sistemazione di macchinari, attrezzi e veicoli agricoli e ambienti per l'elaborazione e l'immagazzinamento di prodotti agricoli).

Nell'unità funzionale T6.3. è possibile costruire un fabbricato e nelle altre unità funzionali fino a quattro fabbricati destinati alle attività turistico-alberghiere e il numero necessario di impianti economici e ausiliari.

Tutti i fabbricati a destinazione turistico-alberghiera in seno ad un'unità funzionale devono essere costruiti sulla medesima particella fabbricabile, mantenendo e sistemando le strade d'accesso alla strada regionale (senza formarne delle nuove!).

Conformemente ai provvedimenti protettivi per i beni culturali (vedi art. 48, località nr. 19) sull'unità funzionale T6.3 bisogna rinnovare la strada originale sulla p.c. 10001, mentre il rudere esistente sulla p.c. 2629 va ristrutturato come edificio economico/ausiliare, in armonia alle condizioni della competente Sovrintendenza ai beni culturali.

Le unità funzionali (T6) sono suddivise in parte edificabile e non edificabile, e la divisione è riportata nell'indicazione cartografica nr. 1 "Uso e destinazione delle superfici" e nr. 4 "Modalità e condizioni di edificazione"

Sulla parte edificabile della particella è permessa la costruzione in conformità alle disposizioni del Piano. Gli indici ambientali obbligatori delle condizioni di edificazione e assestamento dell'ambiente sono definiti nella tabella nr. 6.

Tabella 6

Indicazione dell'unità funzionale	Destinazione	A (m ²)	Parte fabbricabile	a (m ²)	kig	E	V (m)	d	kis	z (%)	Capacità dei posti letto	G	
T6.1.1.	T6	10.442	7.216	700	0,3	P+1	7,5	h/2	0,6	40	56	80	
T6.1.2.		4.803	4.084								31	80	
T6.2.	T6	40.174	10.301				P+1		7,5		0,6	81	80
			2.177				P		4,5		0,3	-	-
T6.3.	T6	4.664	1.265	P+1	7,5	0,6	10	80					
Totale	T6	60.083									179		

La leggenda è compresa nell'art. 14.

Le particelle fabbricabili nell'unità funzionale T6.2. vanno formate esclusivamente nelle parti edificabili dell'unità funzionale.

La parte settentrionale, della superficie di 10,301 m², per la destinazione principale. Sulla particella fabbricabile è permesso includere anche una fascia non edificabile della larghezza di 4 m fino al recinto del campeggio, lungo il limite settentrionale dell'unità funzionale,

La parte meridionale, della superficie di 2.177 m², è riservata per l'edificazione esclusiva di fabbricati economici.

La parte non edificabile della particella fabbricabile va assestata ed usata come area agricola o paesaggistica dell'attività turistico-alberghiera prevista. Sulla medesima va esclusa l'edificazione e la sistemazione di roulotte, chioschi e impianti mobili e prefabbricati del genere.

La distanza del fabbricato dal recinto dell'insediamento turistico deve comportare almeno 4 m. Gli edifici economici possono essere fabbricati fino al confine della particella verso le aree agricole.

I piani permessi (sopraelevati) per i fabbricati ausiliari ed economici comprende il solo pianterreno P, mentre l'altezza massima è di 4,5 m.

Eccezionalmente dall'art. 1 comma 1, i fabbricati adibiti alla sistemazione che all'atto dell'emanazione del Piano avevano il numero di piani e l'altezza superiori a quelli acconsentiti, possono mantenersi come tali.

Zona d'ingresso con i contenuti correlativi (K1)

Articolo 20

Sulle superfici destinate alla zona d'ingresso con i contenuti correlativi (K1) è possibile l'edificazione dell'edificio della Direzione dell'insediamento turistico e di varie funzioni ricettive e servizi (portineria, informazioni, ufficio ricettivo, attività alberghiere, servizi di guardia, impianti sanitari, magazzini e simili). I contenuti citati possono essere sistemati in seno al medesimo fabbricato adibito agli affari o in fabbricati a sé stanti, su una o più particelle fabbricabili. Parte della superficie della destinazione (K1) è adibita all'assestamento di un parcheggio comuni, conformemente alle condizioni di edificazione della rete stradale, disposizioni per la traffico in sosta.

Gli indici ambientali obbligatori delle condizioni di edificazione e assestamento dell'ambiente sono definiti nella tabella nr. 7.

Tabella 7

Indicazione dell'unità funzionale	Destinazione	A (m ²)	a (m ²)	kig	E	V (m)	d	kis	z (%)
K1.1.	K1	8.484	700	0,3	P+1	7,5	h/2	0,6	40
K1.2.		1.411							

La leggenda è compresa nell'art. 14.

I fabbricati ovvero parte dei fabbricati adibiti alla portineria (tettoie, barre, cabine e simili) possono essere sistemati sulla particella della strada – superficie adibiti ai sistemi infrastrutturali (IS) ovvero sopra a questa. In tal caso i fabbricati citati ovvero le loro parti e le superfici delle particelle comprese da essi non si calcolano negli indici ambientali

Zona adibita ai contenuti comunali e servizi (K3)

Articolo 21

Sulle superfici adibite alla zona per i contenuti comunali e servizi (K3) è possibile sistemarvi vari servizi, officine, parcheggi e garage, magazzini, aree per la sistemazione di natanti a terra e di roulotte e simili. Detti contenuti possono essere sistemati su una a più particelle fabbricabili.

Gli indici ambientali obbligatori delle condizioni di edificazione e assestamento dell'ambiente sono definiti nella tabella nr. 8.

Tabella 8

Indicaz. Dell'unità funzionale	Destinazione	A (m ²)	a (m ²)	kig	E	V (m)	d	kis	z (%)
K3.1.	K3	3.480	700	0,3	P+1	8	h/2	0,5	40
K3.2.		3.388							
K3.3		13.347							

La leggenda è compresa nell'art. 14.

Nella zona di contatto all'unità funzionale di destinazione (K3) con unità funzionali su cui si pianifica l'edificazione turistica adibita alla sistemazione, si devono assicurare delle zone a tampone assestate in base a progetti d'orticoltura per isolare al massimo l'impatto creato nell'ambiente dal rumore, dalla polvere e da altre eventuali impurità ed evitare il contatto visivo con i fabbricati adibiti a contenuti comunali e servizi. Le zone tampone devono avere almeno la larghezza di 12 m e al massimo di 20 metri lungo tutta la zona di contatto.

Le particelle fabbricabili nell'unità funzionale K3.3. devono essere indispensabilmente assestate come previsto nel capitolo 7. Provvedimenti di tutela degli insiemi e fabbricati storico-culturali e dei lavori ambientali di cui all'art. 48.

Fabbricati per lo sport (R1)

Articolo 22

Sulle superfici adibite agli impianti sportivi (R1) è possibile costruire palestre, piscine, stadion ed altri impianti sportivi coperti e all'aperto, con o senza tribune per il pubblico, ed altri spazi che corredano e servono all'attività fondamentale (servizi, negozi, locali alberghieri e simili).

Gli indici ambientali obbligatori delle condizioni di edificazione e assestamento dell'ambiente sono definiti nella tabella nr. 9.

Tabella 9

Indicaz. Dell'unità funzionale	Destinazione	A (m ²)	a (m ²)	kig	E	V (m)	d	kis	z (%)
R1.1.	R1	15.493	1200	0,3	P+1	10	h/2	0,5	30

La leggenda è compresa nell'art. 14.

Ricreazione nell'ambiente naturale (R2)

Articolo 23

Sulle superfici destinate alla ricreazione nell'ambiente naturale (R2.1.) è possibile elevare impianti alberghieri della superficie fino a 150 m², costruire piste trim, pareti rocciose artificiali per gli arrampicatori, nonché campi sportivo delle dimensioni di un campo di pallavolo. Le costruzioni si fermano al pianterreno E=P, e l'altezza massima è di 4,0 m. I fabbricati possono essere edificati su particelle fabbricabili a parte e il confine della particella deve distare almeno 1 m dal muro esterno del fabbricato.

Nella zona di Saline – territorio di contatto (R2.2.) è possibile edificare ovvero elevare:

Contenuti ausiliari di servizio ed educazione attinenti alle visite in zona Saline: punto educativo-informativo con possibilità di sistemarvi contenuti alberghieri della superficie fino a 150 m², impianti sanitari per i visitatori della superficie fino a 50 m²; se vengono progettati come un unico fabbricato, l'impianto sanitario deve avere un accesso a sé stante dall'esterno. Il fabbricato è previsto al solo pianterreno E=P e l'altezza è di V=4,0 m. I fabbricati possono essere edificati su particelle fabbricabili a parte, il cui confine deve distare almeno di 1 m dal muro esterno del fabbricato,

Fino a 20 posteggi per veicoli su aree non asfaltate con l'obbligo di eseguirvi i drenaggio e provvedere alle misure che impediscano la fuoriuscita di carburante e di altre sostanze nocive nell'ambiente.

Per assestare il corso d'acqua di Saline con interventi idrotecnici ed altre opere di assestamento ambientale, è necessario:

Portare a termine la regolazione del bacino di Saline in conformità alla soluzione data dal progetto di assestamento del bacino di Saline prima del suo sbocco in mare,

Eseguire il collegamento di un canale di cemento armato aperto con la zona Z5, e nello sbocco a Saline assicurare con soluzioni idrotecniche l'alimentazione della zona paludosa di Saline (prevedere un piccolo delta ovvero allargare il canale e quello laterale che collega i rami del corso) e costruire una diga e piste ciclistiche in conformità alla Base professionale di assestamento di Val Saline con le zone a contatto del mese di maggio 2010 (elaborata dall'Ente pubblico Natura Histrica) e al benessere dell'EP Natura Histrica.

È necessario attenersi a tutti i provvedimenti di manutenzione del regime idrico prescritti da regolamenti speciali.

Gli indici ambientali obbligatori delle condizioni di edificazione e assestamento dell'ambiente sono definiti nella tabella nr. 10.

Tabella 10

Indicaz. dell'unità funzionale	Destinazione	A (m ²)	Kig	E	V (m)	d	kis
R2.1.	R2	15.500	0,01	P	4,0	h/2	=kig
R2.2.	R2	24.517	0,008	P	4,0	h/2	=kig

La leggenda è compresa nell'art. 14.

Spiaggia assestata (R3)

Articolo 24

Le superfici destinate a spiaggia e zona balneare (R3) sono quelle in riva al mare che, in base alle disposizioni di questo Piano, vengono assestate in varia maniera: da interventi minimi e risanamenti fino alla sistemazione della costa nel senso di arginamenti e costruzione di rive, dighe protettive per le onde, muri di sostegno, muri costieri, solari, posizionamento di requisiti per la ricreazione, il divertimento e l'ormeggio di natanti. Le superfici destinate all'assestamento delle spiagge (R3) sono suddivise in unità funzionali in base alle loro caratteristiche ambientale-funzionali. Le spiagge rappresentano una parte della zona turistica paesaggisticamente molto sensibile ed importante.

Eccezionalmente nella unità funzionali R3.1, R3.3 e R3.5 è possibile sistemarvi dei fabbricati come previsto dall'art. 12 comma 1.

In conformità all'art. 35 della Legge sull'assestamento ambientale e l'edificazione ("Gazz.uff. – NN, nr. 76/07 e 38/09) la spiaggia deve essere accessibile a tutti alle medesime condizioni sia dalla parte della terraferma sia dalla parte del mare, e soprattutto alle persone di mobilità ridotta.

Spiaggia secondaria (R4)

Articolo 25

Le superfici adibite a spiaggia secondaria-verde (R4) sono aree assestate a parco alle spalle della zona balneare e servono al medesimo scopo delle spiagge assestate. Dette superfici vanno assestate paesaggisticamente ed attrezzate (vedi art. 45), e su di esse si possono edificare fabbricati come previsto dall'art. 12 comma 1.

Zona balneare – impianti balneari, piscine ed altri contenuti correlativi (R5)

Articolo 26

Sulle superfici adibite a zona balneare – gli impianti della spiaggia, le piscine e gli altri contenuti correlativi (R5), è possibile la costruzione di piscine e fabbricati del genere per la ricreazione in mare ed altri impianti correlativi sportivi, contenuti sanitari e riabilitativi ed alberghieri, impianti sanitari, depositi per requisiti sportivi come natanti e simili.

La particella fabbricabile minima sulle superfici di destinazione (R5) comprende la metà della spettante unità funzionale, mentre l'altra metà dell'unità funzionale va assestata a parco.

Gli indici ambientali obbligatori delle condizioni di edificazione e assestamento dell'ambiente sono definiti nella tabella nr. 11.

Tabella 1

Destinaz. Dell'unità funzionale	Destinazione	A (m ²)	a (m ²)	kig	E	V (m)	d	kis	z (%)
R5.1.	R5	20.164	= A/2	0,3	Su+P+1	8,0	H/2	=kig	30
R5.2.		6.626	= A/2						
R5.3.a.		2.196	-	-	-	-	-	-	70
R5.3.b.		2.864	= A/2	0,3	P	4,5	H/2	=kig	30

La leggenda è compresa nell'art. 14.

Zona per la ricreazione in mare (Rm)

Articolo 27

Le zone per la ricreazione in mare (Rm) sono superfici dell'acquatorio, spiagge assestate, delimitate e contrassegnate dalla parte del mare. In tale zona si possono usare natanti adibiti alla ricreazione della lunghezza massima di 5 m, senza motore, surf, canoe, kajak, sandolini, pedalò e simili. In base al Regolamento sulle condizioni e le modalità di mantenimento dell'ordine nei porti e nelle altre parti interne del mare e del mare territoriale ("Gazz.uff. – NN", nr. 90/05, 10/08 e 155/08), le imbarcazioni da diporto (yacht) e le barche devono navigare a distanza di almeno 50 m dalla delimitazione della zona. Ai bagnanti è vietato nuotare fuori il limite di delimitazione.

Le zone ricreative in mare sono le seguenti:

- Rm.1. – Val Lavri – parte esterna,
- Rm.2. – Val Lavri – parte interna,
- Rm.3. – Punta San Giovanni fino all'acquagan,
- Rm.4. – Val di Valalta,
- Rm.5. – Val Saline – parte esterna,
- Rm.6. – Val Saline – tutta la parte interna.

Sulle superfici adibite alla ricreazione in mare si possono installare vari impianti galleggianti fissi e mobili a scopo ricreativo e per contrassegnare la zona ricreativa, il tutto in base alle condizioni particolari stabilite dalle competenti autorità che amministrano e si occupano dell'ordine nel demanio marino.

Parco (Z)

Articolo 28

Sulle superfici destinate a parco (Z) è possibile assestare aree boschive salvaguardando la fisionomia naturale prevalente con possibilità di tracciare strade, costruire gradinate ed eseguire altri interventi minori che non modifichino essenzialmente le caratteristiche del paesaggio in cui si eseguono, in particolare è esclusa la possibilità di diradare le aree boschive autoctone e omogenee. Gli attributi paesaggistici-ambientali di valore, come la vegetazione autoctona, le strutture del rilievo, i dislivelli, i muri a secco e simili devono essere salvaguardati al massimo. Eventuali interventi nuovi sui viottoli e simili in un dato ambiente possono svilupparsi come ampliamento armonico del paesaggio originale.

Le particelle fabbricabili nelle unità funzionali di destinazione (Z) che si formano per costruire impianti infrastrutturali, devono essere assestate secondo il progetto operativo di sistemazione paesaggistica, incluso l'abbattimento e la piantagione di vegetazione alta autoctona e consueta, onde renderle in armonia con il paesaggio circostante, nel rispetto dei provvedimenti di tutela degli insiemi e fabbricati naturali e storico-culturale e di valore ambientale e di regolamenti e condizioni particolari delle competenti autorità (soprattutto di quelle nel settore della tutela della natura e dei beni culturali). Il Piano non prescrive indici ambientali per le particelle.

Val Saline – monumento naturale (Z5)

Articolo 29

Si pianifica la tutela delle aree di Val Saline (Z5) come monumento naturale stabilito tale dalla Legge sulla tutela della natura.

Per Val Saline è stata redatta una Base professionale che prescrive i seguenti provvedimenti protettivi:

-È vietato ogni tipo di pesca, cattura e turbamento del mondo animale all'interno della zona. È vietato raccogliere uova di uccelli e danneggiare e annientare i nidi. La cattura degli animali, la raccolta di uova ed altre azioni sono acconsentite soltanto a scopo scientifico da parte di istituzioni o singole persone che in base alla Legge sono munite della corrispondente licenza.

-All'interno della zona è vietato raccogliere e danneggiare le specie vegetali. Eccezionalmente azioni del genere (pulitura, controllo della successione, abbattimento sanitario e simili) sono acconsentite nei limiti richiesti dalla manutenzione ed assestamento nell'ambito delle attività dell'economia forestale ed idrica. Queste azioni vanno eseguite in collaborazione con l'ente pubblico che amministra il territorio.

-Nella zona è vietata l'introduzione di nuove specie biologiche.

-Sono vietati tutti gli interventi di bonifica ed eccezionalmente si acconsentono allo scopo di rendere più efficace la protezione e devono essere svolti in collaborazione con l'ente pubblico che amministra il territorio.

-Nella zona è vietato accendere il fuoco. Eccezionalmente l'accensione del fuoco è acconsentita nell'ambito delle attività dell'economia forestale ed idrica e di altre attività prescritte dall'ente pubblico che amministra il territorio.

-Per tutelare Val Saline, specialmente la flora e la fauna, è vietato l'accesso a tutti i natanti a distanza inferiore ai 400 m e l'ancoraggio a distanza inferiore agli 800 m. Eccezionalmente si permette l'ancoraggio di natanti di servizi con autorizzazioni pubbliche, si servizi di controllo e manutenzione e di altri natanti in caso di pericolo.

-Nella zona sono vietate tutte le attività ricreative incompatibili con la protezione dell'area.

-Nella zona è vietato l'uso di sostanze per la tutela delle piante.

-L'ente che amministra la zona definisce il regime di controllo all'interno di tale area.

-L'ente che amministra la zona prescriverà le regole comportamentali all'interno della zona stessa.

-Nello svolgere degli interventi nelle zone Z5 i R2.2. è obbligatorio il controllo tecnico dell'ente che amministra le parti protette della natura.

-Nella zona di Val Saline – monumento naturale (Z5) è possibile sistemare soltanto piste pedonali e requisiti informativi (tabelloni e simili). Bisogna prevedere il sistema che renda possibile passeggiare lungo Val Saline e di attraversarla per poterla visitare, con attrezzature, tabelloni informativi e simili nonché assestando e risanando le parti di contatto al limite dell'area.

-La strada allargata lungo la parte protetta di Val Saline va riparata, affinché non venga messa a repentaglio la tutela e per evitare la circolazione di automobili.

Destinazione culturale – parco archeologico (Z6)

Articolo 30

La superficie a destinazione culturale – parco archeologico (Z6) è pianificata per presentare la località archeologica della chiesetta medievale di San Giovanni (vedi art. 48, località nr. 14).

Tutti i reperti vanno trattati e presentati in conformità alle condizioni e al controllo della competente Sovrintendenza ai beni culturali.

Per stabilire l'ampiezza e il grado di conservazione dei fabbricati si ordina il sondaggio archeologico, dopo il quale si possono definire i confini esatti della superficie a destinazione culturale (sito maggiore o minore rispetto a quanto pianificato), e da tale zona vanno rimosse le unità ricettive e le installazioni del campeggio per rendere possibile una distanza adeguata rispetto alle unità ricettive attigue del campeggio e aprire la visuale verso il mare.

Nello svolgere il sondaggio archeologico bisogna fare delle ricerche anche del sito della vicina villa rustica con la necropoli (località nr. 13) e se necessario ampliare l'area destinata alla cultura, onde riunire tutti i reperti in un unico parco archeologico.

Marina (LN)**Articolo 31**

Sulla superficie del porto a destinazione speciale, del tipo marina (LN), si possono edificare i fabbricati portuali necessari, elevare attrezzature ed impianti per l'ormeggio dei natanti e la segnaletica, e intraprendere anche altre azioni simili necessarie per il funzionamento indisturbato del porto.

Oltre ai fabbricati portuali citati, nell'area del marina (LN) si possono edificare edifici per la sistemazione degli uffici, dei servizi e di locali correlativi: alberghieri, commerciali, prestazioni di servizi e contenuti sportivo-ricreativi del marina.

Gli indici ambientali obbligatori delle condizioni di edificazione e assestamento dell'ambiente sono definiti nella tabella nr. 12.

Tabella 12

Indicazio ne dell'unità funzional e	Destin a- zione	A (m ²)	a (m ²)	kig	E	V (m)	d	kis	z (%)
LN	LN	18.710	(pom)	0,1	P	4,5	h/2	=kig	30

(pom) – demanio marino – non si stabilisce le dimensioni minime della particella

La legenda è compresa nell'art. 14.

3. Condizioni di posizionamento dei fabbricati per attività sociali**Articolo 32**

Nella zona compresa dal Piano non si pianificano edifici per attività sociali a sé stanti, ma soltanto per contenuti stagionali correlativi: ambienti per i riti religiosi, la posta, l'ambulatorio, il servizio di vedetta e simili.

4. Modalità e condizioni di edificazione di edifici abitativi**Articolo 33**

Nell'ambito delle attività economiche agricole tradizionali – forme particolari di turismo (T6) si mantengono le capacità abitative per i proprietari dell'attività agricola. Le condizioni di edificazione sono prescritte dall'art. 19.

5. Condizioni di assestamento ovvero edificazione, ristrutturazione ed attrezzatura della rete stradale, telecomunicativa e comunale con i rispettivi impianti e superfici**Articolo 34**

Il posizionamento dei fabbricati e delle strade, della rete telecomunicativa e comunale è previsto sulle superfici adibite ai sistemi infrastrutturali (IS) e su altre superfici all'interno della zona compresa da questo Piano, schematicamente riportate nelle indicazioni cartografiche.

L'esatta posizione e disposizione degli impianti infrastrutturali vengono definite nel procedimento di emissione del permesso d'ubicazione. Se l'elaborazione dettagliata dovesse dimostrare un'altra soluzione più razionale ed adeguata della rete, saranno possibili delle lievi deviazioni dalle disposizioni di questo Piano.

Articolo 35

Tutti gli impianti dell'infrastruttura devono essere progettati ed edificati in modo da evitare nella maggior misura possibile l'abbattimento degli alberi esistenti e soprattutto degli esemplari maggiori di leccio (*Quercus ilex*) e frassino (*Fraxinus ornus*).

5.1.1. Condizioni di edificazione della rete stradale

Strade pianificate**Articolo 36**

La rete stradale pianificata rende possibile l'accesso alle singole unità funzionali e insiemi ambientali.

La rete stradale della zona è presentata nell'indicazione cartografica 2.1. "Sistemi infrastrutturali – circolazione. Le vie di comunicazione sono suddivise in quattro categorie per le quali è stabilita la larghezza minima del manto stradale, come definito nella tabella nr. 14.

Nella ristrutturazione delle strade esistenti è permesso di deviare negativamente dalla larghezza minima del manto stradale. Per le strade più strette di 5 m è necessario provvedere a piazzole di sosta ogni 50 m o regolare la circolazione a senso unico.

Tabella 13

Categoria pianificata della strada	Descrizione	Indicazione	Larghezza a'
Strada regionale	Strada d'accesso – strada regionale Ž5095	Ž	12 m
Strade di servizio	Strade di servizio nella parte settentrionale dell'insediamento turistico	S, Sa, Sb	3,5 m
Strade carrabili-pedonali interne	Strada interna di circolazione separata	A	11 m
	Superfici pedonali-carrabili interne	B	5,5 m
Strade pedonali interne	Comunicazioni pedonali principali	C	3 m

'larghezza minima del terreno stradale

(Ž) L'accesso alla zona dalla strada è possibile dalla strada regionale Ž 5095, la quale termina all'ingresso dell'insediamento turistico/campeggio.

(S, Sa, Sb) Le strade di servizio sono destinate all'accesso agli impianti infrastrutturali nella zona di Leme (energia elettrica, acquedotto, scarico). Le strade sono incluse nella rete stradale dell'insediamento turistico e danno possibilità d'accesso ai veicoli di servizio pubblico e a quelli degli altri proprietari di particelle all'interno della zona turistica.

(A-B) Le strade carrabile-pedonali interne sono suddivise in strade interne a circolazione separata e strade interne carrabile-pedonali e vengono formate come una o più particelle fabbricabili a sé stanti:

La strada interna a circolazione separata è la via di comunicazione che inizia subito dopo l'ingresso nell'insediamento turistico/campeggio e finisce dopo circa 180 m. Per questa via di comunicazione sono stabiliti la separazione fra circolazione carrabile e circolazione pedonale nonché il profilo trasversale;

Le aree carrabile-pedonali interne sono tutte le altre vie di comunicazione interne all'insediamento turistico/campeggio la cui caratteristica comune è che non devono indispensabilmente (ma è possibile) distinguere la circolazione carrabile da quella pedonale.

(C) Le strade pedonali interne sono superfici destinate esclusivamente alla circolazione dei pedoni e dei veicoli d'intervento. Si formano come particelle fabbricabili a sé stanti oppure nell'ambito del demanio marino.

Le attività agricole tradizionali nella zona compresa dal Piano (T6) hanno accesso alla strada regionale attraverso le aree stradali carrabile-pedonali. Non si prevedono nuove strade che conducano alla strada regionale. La larghezza minima delle aree stradali carrabile-pedonali deve comportare 3 m. Il senso della circolazione è indicato da frecce sull'indicazione cartografica 2.1. "Sistemi infrastrutturali – circolazione".

Traffico in sosta**Articolo 37**

I posteggi per i veicoli dei fruitori di determinate particelle fabbricabili vanno assicurati per i seguenti gruppi di fruitori:

- Fruitori-ospiti che alloggiano all'interno della zona,
- Fruitori-ospiti "giornalieri",
- Personale dipendente dell'insediamento turistico/campeggio/marina,
- Posteggi per l'attesa (in conformità ad un regolamento speciale per i campeggi),
- Posteggi per il marina,

e precisamente:

- Sulla particella fabbricabile,
- Su una particella a parte all'interno della superficie IS,
- Su una particella a parte all'interno della superficie K1,
- Su una particella a parte all'interno della superficie K3.

Il traffico in sosta è presentato schematicamente nell'indicazione cartografica 2.1. "Sistemi infrastrutturali – circolazione", e il numero necessario di posti macchina è presentato nella tabella 14.

Tabella 14

Fruitori		Numero dei posti
Ospiti dell'albergo (T1) e dell'insediamento turistico (T2)	Sulla particella/ all'interno di IS	1 / unità ricettiva

Fruitori		Numero dei posti
Ospiti nelle unità ricettive del campeggio (T3 o T2)	Sulla particella	1 / unità ricettiva
Famiglie rurali (T6) – complessivamente	Sulla particella – parte fabbricabile	1 / unità ricettiva+1 / 500 m2 di sup. Lorda
Dipendenti dell'insediamento turistico/ campeggio/marina	All'interno di K1 e K3	min. 40
Ospiti „giornalieri“ (spiaggia, impianti alberghieri e sportivo-ricreativi, ALL'INTERNO del recinto dell'insediamento / campeggio	All'interno di K1 e IS	min. 30
Ospiti „giornalieri“ (impianti alberghieri e sportivo-ricreativi, FUORI del recinto dell'insediamento / campeggio	Sulla particella o all'interno di K1	min. 30
Posteggi per l'attesa (secondo il regolamento speciale per i campeggi)	All'interno di K1	min. 24
Posteggi per il marina	Sulla particella del marina/all'interno di K3 e IS	Secondo le necessità, in conformità alla categoria e al regime del marina

Traffico marittimo

Articolo 38

Il porto a destinazione particolare – posto di turismo nautico d'importanza regionale – il marina di Valalta (LN), è pianificato per una capacità minima stabilita dai piani di intervento più ampio (250 posti d'attracco in mare), nella ricostruzione è consentito mantenere le capacità ricettive esistenti, considerando le modalità d'uso esistenti e l'intensità, il tipo di zona turistica (campeggio naturalistico) e le caratteristiche marittime del sito (notevole profondità del mare, esposizione alle onde).

Al fine di tutelare i biotopi della flora marina e per la destinazione ricreativa dell'ambiente, si prevede il divieto di ancoraggio nello spazio di mare antistante Valalta, specialmente in Val Saline.

La zona in cui vige il divieto di ancoraggio comprende Val Saline e Valalta (nelle pubblicazioni dell'HHI indicate come Val Saline) fino alla confluenza di Punta Sant'Eufemia e di Punta San Giovanni, come presentato nelle indicazioni cartografiche 2.1. “Sistemi infrastrutturali – circolazione” e 3.1. “Condizioni d'uso, d'assetto e tutele delle superfici”.

5.1.2. Condizioni di edificazione della rete delle telecomunicazioni

Articolo 39

Nell'edificazione di nuove parti della rete delle telecomunicazioni, in base alle necessità e conformemente a regolamenti speciali, vanno usati i corridoi delle strade e le aree verdi. Nella ristrutturazione dei tracciati dei cavi esistenti e delle altre infrastrutture di linea, vanno installati tubature sufficienti di sezione corrispondente ai cavi delle telecomunicazioni, cavi ottici e cavi televisivi nonché altri cavi richiesti da altri vari servizi. Per le comunicazioni interne al complesso di Valalta e verso la rete pubblica si pianifica la centrale telefonica IP che si potrà usare anche attraverso la rete LAN (Local area network).

Il posizionamento del tracciato dell'infrastruttura telecomunicativa è presentato nell'indicazione grafica nr. 2.2. “Sistemi infrastrutturali – energia elettrica e telecomunicazioni”. I tracciati pianificati per i cavi delle telecomunicazioni non sono obbligatori e possono venir adattati alle altre installazioni. Bisogna provvedere a rispettare le distanze obbligatorie dalle altre installazioni. Negli incroci con i tracciati delle altre installazioni, se non è possibile rispettare le distanze bisogna applicare particolari provvedimenti protettivi dei cavi delle telecomunicazioni.

La documentazione dei progetti per le reti infrastrutturali all'interno del corridoio della strada regionale va elaborata in conformità alle condizioni precedentemente richieste al competente ente per le strade.

Le condizioni di costruzione dell'infrastruttura delle telecomunicazioni pubbliche mobili sul territorio compreso dal Piano sono stabilite dai piani di ampiezza maggiore.

5.1.3. Condizioni di edificazione della rete dell'infrastruttura comunale

Articolo 40

Gli impianti di linea dell'infrastruttura comunale devono essere posti per regola all'interno dei corridoi e delle superfici stradali. Gli impianti elevati sopra il suolo (stazioni di trasformatori, stazioni di pompaggio e impianti comuni per la depurazione dei liquami) vanno posizionati su particelle fabbricabili a parte all'interno delle superfici stabilite per l'edificazione.

La documentazione dei progetti per le reti infrastrutturali all'interno del corridoio della strada regionale va elaborata in conformità alle condizioni precedentemente richieste al competente ente per le strade.

La posizione dei tracciati degli impianti di linea delle infrastrutture comunali è presentata in via di principio nelle indicazioni cartografiche 2.2. “Sistemi infrastrutturali – energia elettrica e telecomunicazioni”, 2-3-1- “Sistemi infrastrutturali – erogazione idrica” e 2.3.2. “Sistemi infrastrutturali – scarico e assestamento dei corsi d'acqua”.

Sistema elettro-energetico**Articolo 41**

La rete dell'energia elettrica a media e bassa tensione è pianificata in maniera anulare per tutta la zona, in modo da rendere possibile in ogni momento l'alimentazione in due direzioni in qualsiasi punto.

I fruitori (acquirenti) dell'energia elettrica, in corrispondenza alla potenza di allacciamento, si allacciano alla rete a bassa tensione dalle stazioni di trasformazione in proprietà dell'operatore del sistema di distribuzione ovvero direttamente dalla rete a media tensione tramite stazioni di trasformazione proprie. In entrambi i casi ai dipendenti dell'operatore del sistema di distribuzione bisogna garantire l'accesso alla stazione dei trasformatori per 24 ore al giorno e per 365 giorni all'anno, e la stazione deve essere edificata in conformità alle condizioni prescritte dall'operatore del sistema di distribuzione.

Il conduttore elettrico esistente di 35kV può essere installato a cavo, cioè interrato, conformemente ad un regolamento particolare e secondo le condizioni e il benessere del competente operatore per il sistema di alimentazione.

Le condizioni dettagliate di allacciamento alla rete dell'energia elettrica vengono date nel procedimento di emissione del benessere elettroenergetico preliminare nel procedimento di emissione del permesso di ubicazione. Il benessere elettroenergetico preliminare viene rilasciato dall'operatore del sistema di distribuzione.

L'illuminazione pubblica (esterna) sarà eseguita in conformità ad un regolamento particolare e secondo le condizioni e il benessere del competente operatore per il sistema di alimentazione. L'alimentazione, la gestione dell'illuminazione e la misurazione del consumo di energia elettrica saranno eseguite nell'armadietto a sé stante posto vicino alla stazione di trasformatori. Per la protezione da inquinamenti luminosi bisogna usare lampade "ecologiche" (opache) installate in maniera conveniente.

Erogazione del gas**Articolo 42**

La rete dell'erogazione del gas viene installata nei corridoi delle strade o in altri tracciati adeguati, in modo da evitare la vicinanza con i cavi elettrici e le tubature della canalizzazione, rispettando i regolamenti relativi alle distanze da questi.

Erogazione idrica**Articolo 43**

Il sistema di erogazione idrica è presentato nell'indicazione cartografica 2.3.1. "Sistemi infrastrutturali – erogazione idrica".

Il conduttore di transito/erogazione e l'acquedotto interno alla zona vanno posizionati in base all'indicazione cartografica allegata, tenendo conto che i tracciati e i profili delle tubature stabiliti da questo Piano possono essere modificati per adattarli alle soluzioni tecniche, ai rapporti giuridico-patrimoniali e alla situazione in loco. Le modifiche non possono essere tali da incidere negativamente sul concetto generale previsto da questo Piano. Le condutture dell'erogazione idrica vengono installate lungo le strade esistenti e pianificate, onde rendere più facile l'accesso e la manutenzione.

La fornitura dell'acqua avviene dal serbatoio idrico di Monlongo con quote di uscita/deflusso di 63,20/59,20 m.n.m. tramite un conduttore di \varnothing 300 mm. Attraverso la zona passa l'acquedotto magistrale Če \varnothing 700 mm (le condizioni protettive sono definite nell'art. 13).

La rete d'erogazione idrica della zona va controllata separatamente nei punti previsti con l'installazione dei corrispondenti contatori.

Nella zona turistica il consumo dell'acqua è previsto per:

- l'acqua potabile, acqua a destinazione sanitaria e tecnologica,
- l'acqua per la tutela antincendio e la manutenzione della nettezza,
- l'acqua per annaffiare le aree verdi.

Oltre all'acqua che proviene dalla rete d'erogazione idrica si prevede lo sfruttamento di altre fonti d'acqua:

- la desalinizzazione dell'acqua marina,
- la depurazione dell'acqua dal sistema di scarico dei liquami

e ciò sottintende la costruzione di impianti corrispondenti e l'installazione di attrezzature in conformità alle disposizioni di questo Piano e in base a regolamenti particolari e condizioni e benessere delle autorità competenti.

La disposizione degli idranti lungo la rete idrica va stabilita in via di principio con la documentazione dei progetti ed in conformità al regolamento sulla rete degli idranti per lo spegnimento degli incendi.

La rete d'erogazione idrica deve svilupparsi in conformità alle necessità dei fruitori, assicurando le riserve necessarie nelle rispettive dimensioni per il funzionamento del sistema antincendio. Perciò, la scelta delle dimensioni delle condutture e la loro posizione vanno progettate in base al consumo massimo previsto nella zona.

Le tubature prescritte da questo Piano devono essere prodotte con leghe nodulari.

In corrispondenza agli interventi pianificati bisogna stabilire ciò che verrà eseguito prima di accedere alla realizzazione dell'edificazione – ristrutturazione degli impianti.

Sistema fognario**Articolo 44**

Il territorio compreso dal Piano è situato fuori della zona di protezione sanitaria in base alla Delibera sulle zone di protezione sanitaria delle fonti d'acqua potabile nella Regione istriana ("Gazzetta ufficiale della Regione istriana", nr. 12/2005).

Il sistema fognario è presentato nell'indicazione cartografica 2.3.2. "Sistemi infrastrutturali – scarico e assestamento dei corsi d'acqua". Si pianifica un sistema differenziato di scarico dell'acqua piovana e dei liquami, e i tracciati e tipi di tubature stabiliti da questo Piano possono essere modificati per adattarli alle soluzioni tecniche, ai rapporti giuridico-patrimoniali e alla situazione in loco. Le modifiche non possono essere tali da incidere negativamente sul concetto generale previsto dal presente Piano.

Tutte le opere relative alla rete fognaria vanno eseguiti in conformità ai regolamenti che regolano la progettazione e la costruzione di detti impianti.

Tutti gli impianti della rete fognaria devono essere facilmente accessibili per la manutenzione. Principalmente con ciò s'intende il libero accesso dei veicoli.

La costruzione di tutti i sistemi fognari pianificati deve essere conforme al Regolamento sui valori limite dell'emissione dei liquami ("Gazz.uff. – NN", nr. 87/10), e la qualità dell'acqua deve essere conforme all'Ordinanza sullo standard della qualità dell'acqua ("Gazz. Uff. – NN", nr. 89/10).

Scarico dei liquami

Nella ristrutturazione del sistema di scarico dei liquami, conformemente allo Studio di scarico dei liquami e dell'acqua piovana sul territorio della città di Rovinj-Rovigno (Hydroconsult d.o.o / S.r.l. Fiume / Rijeka, 2004), approvato dalla Giunta municipale della Città di Rovinj-Rovigno con la Conclusione Classe: 360-01/04-01/3, Nr.prot.: 2171/01-1-04-167 del 14 ottobre 2004, ed in conformità alla Conclusione della Giunta municipale della Città di Rovinj-Rovigno Classe: 360-01/05-01/120, Nr.prot.: 2171/01-1-07-4 del 22 febbraio 2007, si prevedono due fasi di ristrutturazione.

1.fase:

-la costruzione di un sistema di scarico autonomo per la zona turistica di Valalta – il sistema esistente viene integrato con l'impianto per la depurazione dei liquami con il trattamento dei medesimi e lo scarico in base a regolamenti speciali e alla delibera della Città di Rovinj-Rovigno,

2.fase

-il collegamento all'impianto per la depurazione dei liquami di Monsena, pianificato dal Piano regolatore della città di Rovinj-Rovigno.

Nel caso di interruzione del funzionamento della stazione di pompaggio dei liquami, temporaneamente vengono scaricati come segue:

in stazioni di pompaggio secondarie: in pozzi di ritenzione,

nella stazione di pompaggio principale: con l'affluenza tramite lo scarico marittimo.

Nella progettazione di ogni sistema di scarico bisogna prevedere il collegamento stagno dei canali, dei pozzi e dei serbatoi. Con corrispondenti calcoli e con l'esecuzione stessa delle opere è indispensabile impedire il manifestarsi di fessure dovute a cedimenti, contrazioni del materiale a causa delle differenze di temperatura e motivi del genere.

La qualità dell'acqua di scarico che si fa affluire nel sistema fognario pubblico deve essere conforme alle disposizioni del Regolamento sui valori limite delle sostanze nocive e delle altre sostanze nei liquami ("Gazz.uff. – NN", nr 94/08). Prima del collegamento alla rete della canalizzazione della zona, in tutte le cucine dei locali alberghieri bisogna installare i separatori d'olio e grasso.

Si raccomanda l'uso dei liquami depurati per annaffiare le aree verdi e per usi tecnologici.

Scarico dell'acqua piovana

L'acqua piovana va fatta affluire in una rete di canali aperti e chiusi e dopo il corrispondente trattamento va assorbita dal terreno o fatta affluire in mare.

Il sistema di scarico dell'acqua piovana costruito nella parte settentrionale della zona va ristrutturato ovvero ampliato in modo da elevare la sicurezza dell'ambiente per un periodo di cinquant'anni. Ciò si riferisce soprattutto alla ristrutturazione delle tubature principali di cemento che è una delle condizioni per la ristrutturazione e l'edificazione di nuovi fabbricati nell'unità funzionale T1.1.

L'acqua piovana nella parte meridionale della zona prevalentemente va fatta assorbire nel terreno, liberamente o tramite impianti d'affluenza. Se si dovesse presentare la necessità di costruire un sistema di scarico dell'acqua piovana in mare, lo scarico in mare deve essere eseguito alla profondità minima di 3 m.

L'acqua piovana va trattata:

in impianti di sedimentazione prima di essere fatta affluire in mare,

in separatori, se c'è pericolo che a causa di avaria sulle strade nel trasporto del carburante il mare venga inquinato attraverso gli scarichi costieri.

I canali aperti esistenti e pianificati lungo le strade devono essere illuminati e evidenziati e si raccomanda di recintarli con siepi, muri a secco e recinti del genere.

L'acqua piovana e quella che si forma in superficie nelle aree di parcheggio per 30 veicoli e nelle aree operative superiori a 2000 m², se incanalata in canali aperti e chiusi, può essere scaricata in mare o in appositi pozzi, ma soltanto attraverso un sistema di depurazione con sabbia, pozzi d'affluenza con impianto di sedimentazione e raccoglitori di grassi e oli.

Assestamento dei corsi d'acqua e tutela dall'impatto negativo dell'acqua

Nel territorio compreso dal Piano c'è la foce dei corsi d'acqua di San Bartolo e Basilica.

Si pianifica l'asestamento dei torrenti fino allo sbocco in mare e l'accertamento dei beni idrici pubblici e del demanio idrico.

Fino all'accertamento del settore d'inondazione (dei beni idrici pubblici e del demanio idrico), la larghezza dei corsi d'acqua comprende il letto naturale o assestato con una fascia da entrambe le sponde di 10 m, calcolati dal limite superiore del leto, dai piedi esterni dell'argine o dal limite esterno dell'impianto che regola il corso dell'acqua.

I corsi d'acqua sono presentati nelle indicazioni cartografiche nr. 1. "Uso e destinazione delle superfici", 2.3.2. "Sistemi infrastrutturali – scarico e assestamento dei corsi d'acqua", 3.1. "Condizioni d'uso, assestamento e tutela delle superfici e 4. "Condizioni e modalità di edificazione".

Si prevede l'ampliamento del sistema di assestamento dei corsi d'acqua e di protezione dalle inondazioni, la loro ristrutturazione parziale, la risanazione, la riparazione, la manutenzione regolare del leto e degli impianti idrici.

L'uso del corso d'acqua e tutti gli interventi che non hanno lo scopo di assicurare lo scorrere dell'acqua possono venir eseguiti soltanto in conformità alla Legge sulle acque.

Sul terreno al di sopra dei corsi d'acqua non è permessa l'edificazione, fatta eccezione di quella di strade pubbliche, parchi e simili.

L'esecuzione di opere edili ed altri interventi nell'ambiente non deve incidere sull'aumento dell'erosione dell'acqua né creare aggiuntive concentrazioni d'acqua in superficie. Tutti gli interventi nell'ambiente vanno eseguiti in maniera da includere la protezione antierosione.

I dati sulle superfici dei bacini orografici e dei corsi d'acqua sono citati nella motivazione del Piano.

6. Condizioni di assestamento delle aree verdi

Articolo 45

Progetti di assestamento paesaggistico

Parte integrante della documentazione progetti per l'emissione del permesso d'ubicazione e/o del decreto sulle condizioni di costruzione devono essere anche i progetti ideali di assestamento paesaggistico per i quali è necessario munirsi del benestare dell'autorità competente dell'Amministrazione municipale sul coordinamento a tale Piano:

a livello dell'unità funzionale per le forme d'impiego dell'ambiente definite con il colore nell'indicazione cartografica 4. "Condizioni e modalità di edificazione" come edificazione nuova (N), per tutte le unità funzionali di destinazione R3, R4, R5 e Z5, e per le unità funzionali T5.1, T2.1 e T1.1.

a livello della particella fabbricabile per gli altri interventi.

I progetti principali di assestamento paesaggistico sono obbligatori, mentre i progetti operativi di assestamento paesaggistico sono parte auspicabile della documentazione dei progetti per tutti gli interventi pianificati.

Direttive per l'assestamento delle aree verdi

Sull'indicazione cartografica 3.2. „Assestamento paesaggistico“ sono evidenziate le seguenti unità paesaggistiche, con le direttive per l'elaborazione dei progetti di assestamento paesaggistico:

INSEDIAMENTO TURISTICO DI EDIFICAZIONE LINEARE:

Prevalenza del paesaggio naturale. Assestato, interpolazione.

INSEDIAMENTO TURISTICO DI EDIFICAZIONE COMPLESSA:

Prevalenza del paesaggio culturale. Rinnovo, integrazione (parziale).

INSEDIAMENTO TURISTICO – NUOVO

Prevalenza del paesaggio naturale. Assestato con interpolazioni.

CAMPEGGIO ESISTENTE:

Prevalenza del paesaggio naturale. Assestato. Integrazione. Interpolazione parziale.

CAMPEGGIO NUOVO:

Prevalenza del paesaggio naturale. Assestato. Integrazione. Interpolazione parziale.

CONTENUTI ALBERGHIERI:

Prevalenza del paesaggio naturale. Assestato. Integrazione. Interpolazione parziale e dilatazione.

ZONA CENTRALE ADIBITA A CONTENUTI COMUNI:

Prevalenza del paesaggio naturale. Assestato, articolazione.

FORME PARTICOLARI DI SFRUTTAMENTO TURISTICO:

Prevalenza del paesaggio culturale. Articolazione

ZONA D'INGRESSO CON CONTENUTI CORRELATIVI:

Prevalenza del paesaggio naturale. Articolazione.

ZONA DEI CONTENUTI DI SERVIZIO COMUNALE:

Paesaggio culturale. Formarlo a nuovo. Dilatazione.

FABBRICATI PER LO SPORT:

Paesaggio culturale. Formarlo a nuovo. Dilatazione.

RICREAZIONE NELL'AMBIENTE NATURALE:

Prevalenza del paesaggio naturale. Integrazione. Interpolazione.

SPIAGGIA ASSESTATA:

Nuovo. Risanazione.

SPIAGGIA SECONDARIA:

Prevalenza del paesaggio culturale. Interpolazione (parziale).

ZONA BALNEARE-IMPIANTI BALNEARI, PISCINE ED ALTRI CONTENUTI CORRELATIVI:

Paesaggio culturale. Nuovo.

PARCO:

Paesaggio naturale. Salvaguardia.

VAL SALINE-MONUMENTO NATURALE:

Salvaguardia. Protezione.

DESTINAZIONE CULTURALE – PARCO ARCHEOLOGICO

Prevalenza del paesaggio culturale. Interpolazione (parziale).

PORTO A DESTINAZIONE PARTICOLARE - MARINA:

Paesaggio culturale. Nuova formazione.

SUPERFICI ADIBITE AI SISTEMI INFRASTRUTTURALI:

Paesaggio culturale. Nuova formazione.

Nell'assestamento delle aree verdi all'interno delle superfici di tutte le destinazioni è necessario salvaguardare la varietà paesaggistica, la varietà biologica, la flora autoctona ed acclimatizzate e la qualità dell'ambiente. In tal senso vengono prescritti i seguenti provvedimenti:

Nella ristrutturazione ed edificazione bisogna salvaguardare e tutelare dai danni nella maggior misura possibile gli alberi di olivo sviluppati (*Olea europea*), i lecci (*Quercus ilex*) e i frassini (*Fraxinus ornus*) e le altre piante spontanee e acclimatizzate.

Nell'area del porto (LN), delle spiagge (R3, R4) o sul lungomare (IS) vanno create delle siepe costiere di specie autoctone ed acclimatizzate come luogo in cui cresceranno altre specie vegetali in pericolo di estinzione.

In tutte le parti al limite delle aree boschive, dove l'insieme boschivo è stato tagliato, i muri a secco abbattuti, la topografia del terreno e gli strati del suolo squilibrati è indispensabile il collegamento con il bosco autoctono in un unico ecosistema naturale da conseguire con corrispondenti interventi pianificati in modo da salvaguardare e migliorare le funzioni del campeggio. Va rinnovato l'insieme boschivo e la macchia e ciò si riferisce ai limiti del bosco lungo i pendii della terza parte superiore del colle Monbrete in prossimità del Canale di Leme e soprattutto ai pendii occidentali di Mon dei Arni.

Risanamento e miglioramento della situazione degli olivi esistenti, sia di quelli più vecchi sia di quelli giovani, con la ristrutturazione dei muri a secco, formando barriere con siepi, ecc.

Ricoltivazione o ripristino delle colture tradizionali di oliveto e di altri alberi da frutto mediterranei con muri a secco, piccoli canali erbosi per lo scarico dell'acqua, bioretensione, interramenti, recinti di siepe e loro penetrazione negli spazi del campeggio, nei punti in cui dette colture venivano coltivate. Collegare il paesaggio culturale mediterraneo dell'ampio territorio e del campeggio in un insieme armonico fisico e formativo che dia il senso della larghezza e dell'ampiezza. Con la ricoltivazione ritornano le qualità visive, il colorito e la fauna correlativa di questo ambiente.

Rinnovo e creazione di un sistema vegetale qualitativo che si distingua fisionomicamente come una rete di parchi, viali, terreni erbosi che compenetrano nella zona compresa dal Piano e si collega all'area naturale circostante.

Conversione, nuovi concetti di formazione dell'ambiente naturale. Lo spazio aperto va formato in maniera completamente nuova lungo l'insediamento di appartamenti, nella parte centrale della zona turistica, in prossimità del complesso di piscine esistente e nuovo, lungo gli impianti sportivi e il centro ludico, in parte delle spiagge di San Felice – San Giovanni, nell'area circostante il marina.

7. Provvedimenti di protezione degli insiemi e fabbricati naturali e storico- culturali e dei valori naturali**7.1. Tutela della natura e dei valori paesaggistici****Articolo 46**

Parti protette della natura e tutela del paesaggio

Nel territorio compreso dal Piano si trovano le seguenti zone protette dalla Legge sulla tutela della natura ovvero zone che i piani ambientali propongono per la promozione del procedimento di tutela:

Tabella 15 – parti protette della natura e parti della natura

CATEGORIA DI PROTEZIONE	PARTI PROTETTE DELLA NATURA	PARTI DI LAVOLE DELLA NATURA PROPOSTI PER LA PROTEZIONE
MONUMENTO NATURALE		- Val Saline (Valalta)
PAESAGGIO PROTETTO	Canale di Leme, Isole rovignesi e zona costiera	

I piani ambientali di territorio più ampio ovvero questo Piano propongono la revisione dei confini dell'area definita come parte protetta della natura e la promozione del procedimento di tutela per Val Saline.

Quale provvedimento supplementare di tutela del paesaggio – inviolabilità dell'ambiente dei terreni pendenti – stabilito dal Piano regolatore della città, la terza parte superiore dei colli è esclusa dall'edificazione turistica.

Specie protette e in pericolo

In base ai dati pervenuti dall'Istituto statale per la tutela della natura, l'ampio territorio della zona turistica di Valalta è effettivamente o potenzialmente abitato da 11 specie di mammiferi, come segue:

Tabella 16 – elenco delle specie di mammiferi in pericolo nella zona turistica di Valalta

Nome scientifico della specie	Nome italiano della specie	Categoria regionale del pericolo	Legge sulla tutela della natura (Gazz. Uff. -N.N. 70/05)	Supplemento II della Direttiva sul biotopo
<i>Glis glis</i>	Ghiro	LC	SZ sj.od Save Z juž od Save	
<i>Lepus europaeus</i>	Lepre	NT	Z	
<i>Miniopterus schreibersi</i>	Minottero	EN	SZ	√
<i>Myotis emarginatus</i>	Vespertilio	NT	SZ	√
<i>Plecotus kolombatovici*</i>	Chiottero orecchione	DD	SZ	
<i>Rhinolophus blasii*</i>	Ferro di cavallo di Blasius (pipistrello)	VU	SZ	√
<i>Rhinolophus euryale</i>	Ferro di cavallo euriale (pipistrello)	VU	SZ	√
<i>Rhinolophus ferrumeguinum</i>	Rinolfo maggiore (pipistrello)	NT	SZ	√
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Ferro di cavallo minore (pipistrello)	NT	SZ	√
<i>Sciurus vulgaris</i>	Scoiattolo	NT	Z	
<i>Tursiops truncatus*</i>	Tursiope – delfino	EN	SZ	√

(SZ – specie super protetta, Z – Specie protetta, EN – specie in pericolo, VU – specie a rischio, NT – potenzialmente in pericolo, LC – meno preoccupante, DD. – probabilmente in pericolo, ZZP – Legge sulla tutela della natura (Gazz.uff. – NN”, nr. 70/05 e 139/08).

Per tutelare il pipistrello è necessario proteggere il suo ambiente naturale nei boschi, nelle grotte e nei ripari delle soffitte e degli altri locali di edifici. Nel caso di ristrutturazione di fabbricati in cui sia stata rinvenuta una colonia di pipistrelli, è auspicabile formare nuovi posti adatti per l'insediamento della colonia. Per proteggere le specie boschive di pipistrelli i provvedimenti di salvaguardia dei biotopi vengono prescritti dalle condizioni di tutela della natura che vengono incluse nelle corrispondenti basi dell'economia forestale.

In base ai dati pervenuti dall'Istituto statale per la tutela della natura, l'ampio territorio della zona turistica di Valalta è effettivamente o potenzialmente abitato da 8 specie di uccelli, come segue:

Tabella 17 – Specie di uccelli super protette nella zona turistica di Valalta

Nome scientifico della specie	Nome della specie in italiano	Categoria	Supplemento I della Direttiva sugli uccelli
<i>Acrocephalus melanopogon*</i>	Forapaglie castagnolo	LC zp	√
<i>Anthus campestris</i>	Calandro	LC gp	√
<i>Circaetus gallicus</i>	Biancone	VU gp	√
<i>Lanius minor</i>	Cenerina	LC gp	√
<i>Lullula arborea</i>	Allodola capelluta	LC gp	√
<i>Lymnocyptes minima**</i>	Frullino	DD ngp	
<i>Numenius phaeopus**</i>	Chiurlo piccolo	EN ngp	
<i>Sterna sandvicensis</i>	Beccapesci	NT ngp	√

(EN – in pericolo, VU – sensibili, NT – a basso rischio, LC – preoccupanti al minimo, DD. – poco conosciuti, GP – popolazione che nidifica, NGP – popolazione che non nidifica, ZP – popolazione che sverna – PP – popolazione di passaggio nelle migrazioni, Z – specie protetta)

Per tutelare le specie ornitologiche in biotopi boschivi è necessario tenerne conto nella gestione dei boschi e specialmente lasciare un numero sufficiente di alberi vecchi secchi per gli uccelli della famiglia dei picchi (Picidae) tramite condizioni di tutela della natura previste nelle corrispondenti basi di gestione boschiva e/o programmi di gestione dei boschi.

Per tutelare le specie di uccelli che vivono in biotopi umidi, bisogna tenerne conto negli interventi dell'economia idrica.

In base ai dati pervenuti dall'Istituto statale per la tutela della natura, l'ampio territorio della zona turistica di Valalta è il biotopo per le seguenti specie di anfibi super protetti:

Tabella 18 – Specie di anfibi super protette nella zona turistica di Valalta

Nome scientifico della specie	Nome della specie in italiano	Categoria di pericolo	Tutela in base alla Legge sulla natura	Supplemento Direttive sul biotopo
<i>Hyla arborea</i>	Raganella	NT	SZ	

È necessario salvaguardare i biotopi in cui abita questa specie, tenendo conto di quelli umidi e acquei. In base ai dati pervenuti dall'Istituto statale per la tutela della natura, il territorio della zona turistica di Valalta è il biotopo per le seguenti specie di rettili super protetti:

Tabella 19 - Specie di rettili super protette nella zona turistica di Valalta

Nome scientifico della specie	Nome della specie in italiano	Categoria di pericolo	Tutela in base alla Legge sulla natura	Supplemento Direttive sul biotopo
<i>Emys orbicularis</i>	Tartaruga palustre	NT	SZ	√
<i>Lacerta bilineata</i>	Ramarro occidentale mediterraneo	NT	SZ	

(SZ – super protetti, NT – a basso pericolo, ZPP – Legge sulla tutela della natura ("Gazz.uff. - N.N." 70/05 e 139/08))

È necessario salvaguardare i biotopi in cui abita questa specie, tenendo conto di quelli umidi e acquei. Per tutelare i pesci è necessario tenerne conto nella regolazione dei corsi d'acqua e negli interventi d'economia idrica, con l'obbligo di attuare il procedimento di plausibilità dell'intervento per la rete ecologica, considerato che il territorio della zona turistica di Valalta abbraccia aree ecologicamente importati incluse nella Rete ecologica della RC.

È indispensabile impedire e impossibilitare l'inquinamento delle acque sotterranee e si quelle visibili. Conformemente alla Legge sulla tutela della natura e alla Legge sulla pesca d'acqua dolce è vietato popolare i corsi d'acqua con specie alloctone.

In base ai dati pervenuti dall'Istituto statale per la tutela della natura, il territorio della zona turistica di Valalta è il biotopo per le seguenti specie di farfalle super protette:

Tabella 20 – Specie di farfalle super protette nella zona turistica di Valalta

Nome scientifico della specie	Nome della specie in italiano	Categoria di pericolo	Tutela in base alla Legge sulla natura	Supplemento Direttive sul biotopo
<i>Apatura ilia</i>	Farfalla ilia	NT	Z	
<i>Thymelicus acteon</i>	Piccola esperide	DD	Z	

(SZ – super protetti, NT – a basso pericolo, ZPP – Legge sulla tutela della natura ("Gazz.uff. - N.N." 70/05 e 139/08))

Per tutelare le farfalle sarebbe necessario innanzitutto i biotopi acquei e paludosi e tenerne conto nella gestione dei boschi e dei prati, nella bonifica e negli interventi idrici.

Biotopi in pericolo e biotopi rari

In base ai dati pervenuti dall'Istituto statale per la tutela della natura, l'ampio territorio della zona turistica di Valalta sono rappresentati i seguenti tipi di biotopo:

Tabella 21 – rappresentanza dei biotopi nella zona turistica di Valalta

Tipo di biotopo – NKS	Codice NKS	%
Boschi misti, raramente soltanto sempreverdi e macchia di lecci e querce	E 81	26,68
Mosaici di superfici coltivate	I 21	6,41
Mosaici di superfici coltivate /prati submediterranei e epimediterranei / cistacee	I 21/C35/D34	2,52
Superfici di costa rocciosa con piante alofite / Prati submediterranei e epimediterranei secchi	G41/C35	34,14
Submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci	C35	30,25

	Totale:	100,00
Tipo di biotopo – NKS	Codice NKS	%
Boschi misti, raramente soltanto sempreverdi e macchia di lecci e querce	E 81	26,68

COSTA

Tipo di biotopo – NKS	Codice NKS
Costa rocciosa/Biocenosi delle rocce superiori del mesoli-torale / Biocenosi delle rocce inferiori del mesolitorale	F4/G241/G242

Territori che rientrano nella Rete ecologica della Repubblica di Croazia

In base ai dati pervenuti dall'Istituto statale per la tutela della natura, la Rete ecologica nella zona turistica di Valalta comprende i seguenti territori importanti per specie e biotopi:

- *Canale di Leme – terraferma
- *Corridoio per le tartarughe marine,
- *Canale di Leme – mare (nelle dirette vicinanze),
- *Acquatorio dell'Istria occidentale

Territori importanti a livello internazionale per l'ornitologia:

- *Acquatorio dell'Istria occidentale

La tutela dei territori che rientrano della Rete ecologica si attua nel rispetto delle seguenti Direttive ("Gazz.uff. – NN", nr. 109/07)

- con l'attuazione attenta delle attività turistiche e ricreative (11),
- impedendo arginamenti e cementazioni della costa (23) sul territorio del Canale di Leme – mare – esternamente alla zona compresa dal Piano,
- adattando la pesca alle condizioni naturali ed impedendo la pesca forzata (28) – garantita dalla destinazione principale,
- stabilendo le capacità di visita della zona (29) – assicurata in base alle disposizioni del Piano regolatore della Regione istriana e del Piano regolatore della città, nonché dal presente Piano,
- regolando l'acquacoltura (31) nella zona del Canale di Leme - mare – esternamente all'area compresa dal Piano,
- salvaguardando le specie biologiche importanti per il biotopo; non ampliare la presenza di specie alloctone e di organismi geneticamente modificati (133) nel territorio del Canale di Leme – mare – esternamente all'area compresa dal Piano, assicurata per la destinazione fondamentale,
- risanando le parti danneggiate della costa dov'è possibile (135),
- rispettando le condizioni e i provvedimenti in base ai quali si attua la tutela dell'ambiente prescritti in primo luogo dalla Legge sulla tutela della natura ("Gazz.uff. – NN", nr 70/05 e 139/08) e da altre leggi particolari e regolamenti emanati in base a tali leggi ed in conformità ai piani dell'ampio territorio,
- creando un sistema di vegetazione qualitativo con una rete di parchi, viali e prati che si includono della zona compresa dal Piano e si collega al territorio esterno all'area interessata dal Piano, per migliorare la situazione ecologica e microclimatica,
- usando, nella formazione dei fabbricati, materiali e colori adattati alle caratteristiche naturali dell'area circostante e dell'architettura tradizionale,
- mantenendo la vegetazione esistente, includendola nella formazione paesaggistica ed integrandola con specie vegetali autoctone e acclimatizzate,
- mantenendo la qualità naturale dell'ambiente nella massima misura possibile ovvero pianificando il modo in cui salvaguardare il completo paesaggio naturale.

Articolo 47

La tutela delle parti protette della natura e di quelle di valore paesaggistico si attua con l'applicazione di:

a) documenti particolari che non rientrano nelle ingerenze del Piano

- per le zone protette del Canale di Leme e delle isole rovignesi nonché per l'area costiera è necessario emanare, conformemente alla Legge sulla tutela della natura, il Piano di amministrazione che definirà le direttive di sviluppo, le modalità d'applicare nella tutela, le modalità d'uso e di amministrazione nonché le direttive approssimative per la tutela e la salvaguardia dei valori naturali dell'area protetta, prendendo in considerazione le necessità della popolazione locale e lo sviluppo turistico.
- per la zona evidenziata di Val Saline è prescritto l'obbligo di elaborare una motivazione professionale o una base professionale su cui si baserà la proposta dell'atto di proclamazione, dopo di che seguirà il procedimento conforme alla Legge.

b) rispettando le Direttive di tutela delle parti protette della natura, delle specie selvagge, nei biotopi rari e in pericolo e nel territorio della Rete ecologica

c) destinando con precisione le superfici ovvero con le condizioni di edificazione e assestamento dell'ambiente:

- formando delle aree in cui l'edificazione non regge – Val Saline – monumento della matura (Z5) con un particolare regime severo di protezione,
- formando delle aree in cui l'edificazione non regge – Val Saline – area a contatto (R2.2) con un regime di protezione più lieve,
- formando aree in cui l'edificazione non regge – parco (Z) sulla terza parte della sommità dei colli e nella fascia a contatto con questa,
- formando aree in cui l'edificazione non regge – nelle superfici in seno alle spiagge (R4) nelle parti della spiaggia maggiormente esposte in senso visivo,
- vietando l'edificazione di fabbricati di contenuto correlativo per il campeggio (T3) nelle aree esposte in senso visivo e in particolare nelle unità funzionali vicine alla costa.
- Formando parti non edificabili nelle particelle fabbricabili sulle superfici destinate a forme particolari d'uso turistico (T6).

d) con le condizioni di assestamento delle aree verdi:

Con cui si prescrive, tramite i progetti esecutivi d'assestamento paesaggistico, la salvaguardia della vegetazione esistenti e di quella acclimatizzata e dell'immagine del paesaggio di Valalta, piantando specie di piante autoctone, acclimatizzate e in pericolo d'estinzione.

e) con le seguenti condizioni supplementari:

Elaborando progetti ideali e operativi di assestamento paesaggistico a livello delle unità funzionali ovvero delle particelle in corrispondenza al tipo d'intervento,

Nelle zone ristrette di tutela dei valori paesaggistici (parti protette della natura, zone sulla terza parte della sommità dei colli Mombreta, Monbrenta, Monmaggior, Mon dei Arni) è necessaria l'elaborazione di progetti d'assestamento paesaggistico per gli interventi acconsentiti in via eccezionale – visuale della particella da determinati punti, con cui si dimostra che tutti gli interventi di muratura, cementazione, di scavo e di apporto di terra e simili nella parti aride del terreno e dei fabbricati non saranno visibili ovvero che lo saranno al massimo nella fascia di 2 m.

La zona di protezione dei valori paesaggistici sono presentati nelle indicazioni cartografiche 3.1. "Condizioni d'uso, assetto e tutela delle superfici" e 3-2- "Assestamento paesaggistico".

7.2. Tutela dei beni culturali**Articolo 48**

In base alla Legge sulla tutela e la salvaguardia dei beni culturali ("Gazz.uff. – NN", nr. 69/99, 151/03 e 157/03), l'ampio territorio della città di Rovinj-Rovigno, da Valalta a nord della valle di Polari a sud, è evidenziato come zona archeologica con resti materiali di abitati del periodo preantico e antico e fino ai giorni nostri.

La relazione sul riconoscimento archeologico del territorio compreso dal Piano d'assetto urbanistico di Valalta elaborato dall' archeologo Damir Matošević ed approvato dalla Sovrintendenza ai beni culturali (classe: UP I 612-08/10-08/0102, Nr.prot.: 532-04-13/12-10-04 del 30 aprile 2010) sul territorio a cui si riferisce il Piano sono evidenziati resti materiali del passato con i provvedimenti protettivi, presentati nell'indicazione cartografica 3.1."Condizioni d'uso, assetto e tutela delle superfici".

Tabella 22 –località archeologiche ed altre località

Nr.	Denominazione	Tipo	Origine	Particella catastale (tutte nel C.c. di Rovigno)	Stato giuridico	Proposta dei provvedimenti protettivi
1	Punta San Felice (Ponta da San Fili)	Fortificazione di difesa scavata (bunker)	XX sec.	197/5	Località evidenziata	Si raccomanda di salvaguardare lo stato esistente.
2	Punta San Felice (Ponta da San Fili)	Cava di pietra	Medio evo o moderno	17/2	Località evidenziata	Si raccomanda di salvaguardare lo stato esistente.
3	Monmaggior (ESTERNAME NTE ALLA ZONA COMPRESA DAL PIANO)	Cava di pietra	Evo antico, medio o moderno	159/1, 159/4, 160/1, 160/5, 170, 171, 174	Località evidenziata, si propone l'iscrizione nel registro dei beni culturali della RC	Si raccomanda di pulire la località dalla vegetazione e di svolgere un sondaggio sistematico o ricerche archeologiche. In base alle ricerche è necessario redigere l'elaborato del bene culturale. Per tutti gli interventi nelle zone di beni culturali è necessario richiedere le condizioni particolari di tutela alla Sovrintendenza ai beni culturali di Pola.
4	Monmaggior (ESTERNAME NTE ALLA ZONA COMPRESA)	Località archeologica, castelliere	Preistorica (età del bronzo)	159/1, 159/4, 160/1, 160/5, 170, 171, 174	Località evidenziata, si propone l'iscrizione nel registro dei beni	Idem come la precedente

Nr.	Denominazione	Tipo	Origine	Particella catastale (tutte nel C.c. di Rovigno)	Stato giuridico	Proposta dei provvedimenti protettivi
	DAL PIANO)				culturali della RC	
5	Quota 57	Località storica ed etnografica, fabbricato a muro a secco (casetta)	Evo moderno	190/2	Località evidenziata	Si raccomanda di rimuovere la vegetazione, di fare delle ricerche e rinnovi e contrassegnare adeguatamente la località etnografica. Per tutti gli interventi nelle zone di beni culturali è necessario richiedere le condizioni particolari di tutela alla Sovrintendenza ai beni culturali di Pola.
6	Quota 57	Cava di pietra	Evo antico, medio e moderno	198/2	Località evidenziata	Si raccomanda di pulire la località dalla vegetazione e di provvedere alla manutenzione. Per tutti gli interventi in questa zona è necessario richiedere le condizioni particolari di tutela alla Sovrintendenza ai beni culturali di Pola.
7	Quota 57	Cava di pietra	Evo antico, medio e moderno	198/2	Località evidenziata	Idem come la precedente
8	Mombreta (ESTERNAME NTE ALLA ZONA COMPRESA DAL PIANO)	Cava di pietra	Evo antico, medio e moderno	201	Località evidenziata, si propone l'iscrizione nel registro dei beni culturali della RC	Si raccomanda di pulire la località dalla vegetazione e di svolgere un sondaggio sistematico o ricerche archeologiche. In base alle ricerche è necessario redigere l'elaborato del bene culturale. Per tutti gli interventi nelle zone di beni culturali è necessario richiedere le condizioni particolari di tutela alla Sovrintendenza ai beni culturali di Pola.
9	Mombreta (ESTERNAME NTE ALLA ZONA COMPRESA DAL PIANO)	Cava di pietra	Evo antico, medio e moderno	201	Località evidenziata, si propone l'iscrizione nel registro dei beni culturali della RC	Idem come la precedente
10	Mombreta (ESTERNAME NTE ALLA ZONA COMPRESA DAL PIANO)	Cava di pietra	Evo antico, medio e moderno	201	Località evidenziata, si propone l'iscrizione nel registro dei beni culturali della RC	Idem come la precedente
11	Mombreta (ESTERNAME NTE ALLA ZONA COMPRESA DAL PIANO)	Cava di pietra	Evo medio e moderno	159/2	Località evidenziata	Si raccomanda di rimuovere la vegetazione, di provvedere alla manutenzione. Per tutti gli interventi in questa zona è necessario richiedere le condizioni particolari di tutela alla Sovrintendenza ai beni culturali di Pola.
12	Mombreta (ESTERNAME NTE ALLA ZONA COMPRESA DAL PIANO)	Località storica ed etnografica, fabbricato a muro a secco (casetta)	Evo moderno	176, 2108 Z	Località evidenziata	Si raccomanda di rimuovere la vegetazione, di fare delle ricerche e rinnovi e contrassegnare adeguatamente la località etnografica. Per tutti gli interventi nelle zone di beni culturali è necessario richiedere le condizioni particolari di tutela alla Sovrintendenza ai beni culturali di Pola.
13	Punta San Giovanni (Ponta de San Zan de Valalta)	Località archeologica, villa rustica e necropoli	Evo antico	1, 2, 4, 5, 9985/3, 2097 Z	Località evidenziata, si propone l'iscrizione nel registro dei beni culturali della RC	Prima di eseguire qualsiasi intervento edile bisogna convenire il controllo archeologico e se necessario eseguire ricerche archeologiche protettive. Per stabilire l'esatto perimetro della località archeologica si raccomanda di svolgere un sondaggio di ricerca archeologica. Per tutti gli interventi nelle zone di beni culturali è necessario richiedere le condizioni particolari di tutela alla Sovrintendenza ai beni culturali di Pola.
14	Chiesa di San Giovanni (San Zan de Valalta)	Località archeologica, edificio sacrale	Medio evo	2097 Z	Località evidenziata, si propone l'iscrizione nel registro dei beni	Per stabilire l'estensione e il grado di conservazione dell'edificio si raccomanda di eseguire il sondaggio archeologico, dopo il quale si potranno definire i confini dell'area culturale (più larga o più stretta di quanto

Nr.	Denominazione	Tipo	Origine	Particella catastale (tutte nel C.c. di Rovigno)	Stato giuridico	Proposta dei provvedimenti protettivi
					culturali della RC	pianificato) e rimuovere dalla località le unità ricettive e le installazioni del campeggio per stabilire una distanza adeguata verso le unità ricettive del campeggio ed aprire una visuale aperta verso il mare. Per tutti gli interventi nelle zone di beni culturali è necessario richiedere le condizioni particolari di tutela alla Sovrintendenza ai beni culturali di Pola.
15	Chiesa di San Felice (San Fili)	Località archeologica, edificio sacrale	Medio evo	2098 Z	Località evidenziata	Prima di eseguire qualsiasi intervento edile bisogna convenire le ricerche archeologiche della Sovrintendenza per stabilire il grado di conservazione dell'edificio. I reperti archeologici e della Sovrintendenza condizioneranno il futuro assetamento dell'edificio. Per tutti gli interventi nelle zone di beni culturali è necessario richiedere le condizioni particolari di tutela alla Sovrintendenza ai beni culturali di Pola.
16	Mon dei Arni I	Cava di pietra	Evo antico, medio e moderno	1789/2, 1795/1, 1795/2, 1795/3, 1797/1, 1797/2, 1797/3, 1797/4, 1797/5, 1797/6, 1797/7, 1798/2, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804/1, 1804/2, 1804/3, 1804/4, 1804/5, 1804/6, 1804/7, 1804/8, 1804/9, 1804/10, 1804/11, 1804/12, 1804/13, 1804/14, 1805, 1818/1, 1818/2, 1819, 1820, 1821, 1822/1, 1822/2	Località evidenziata, si propone l'iscrizione nel registro dei beni culturali della RC	Si raccomanda di pulire la località dalla vegetazione e di svolgere un sondaggio sistematico o ricerche archeologiche. In base alle ricerche è necessario redigere l'elaborato della Sovrintendenza in merito al bene culturale. Per tutti gli interventi nelle zone di beni culturali è necessario richiedere le condizioni particolari di tutela alla Sovrintendenza ai beni culturali di Pola.
17	Val Saline	Località storica, archeologia ed etnografica, strada	Evo moderno	10000/1	Località evidenziata	Ristrutturazione autentica e manutenzione
18	San Felice	Località archeologica, villa rustica	Evo antico	1, 2, 4, 9985/3, 2097 Z	Località evidenziata, si propone l'iscrizione nel registro dei beni culturali della RC	Prima di eseguire qualsiasi intervento edile bisogna convenire il controllo archeologico protettivo. Per stabilire l'esatto perimetro della località archeologica si raccomanda di eseguire il sondaggio di ricerca archeologica. Per tutti gli interventi in questa zona è necessario richiedere le condizioni particolari di tutela alla Sovrintendenza ai beni culturali di Pola.
19	Mon dei Arni I	Località storica ed etnografica, casetta di campagna a sé stante	Evo moderno	2692 Z	Località evidenziata	Si raccomanda di pulire il sito dalla vegetazione, di eseguire le ricerche e il rinnovo per poter instaurare nuovamente la comunicazione originale (p.c. 10001). Per tutti gli interventi in questa zona è necessario richiedere le condizioni particolari di tutela alla Sovrintendenza ai beni culturali di Pola.
20	Mon dei Arni I	Località storica ed etnografica, due fabbricati a muro a secco	Evo moderno	2116 Z, 1797/3	Località evidenziata	Si raccomanda di rimuovere la vegetazione, di fare delle ricerche e rinnovi e contrassegnare adeguatamente la località etnografica. Per tutti gli interventi in questa zona è necessario richiedere le condizioni particolari di tutela alla Sovrintendenza ai beni culturali di Pola.

L'acquatorio considerato dal Piano è protetto come parte della zona idroarcheologica iscritta al nr. RRI 110 (1965).

Allo scopo di tutelare la zona idroarcheologica nell'area compresa dal Piano, per tutti gli interventi, soprattutto per quelli di ampliamento del porto e del sistema di scarico, bisogna premunirsi delle condizioni particolari della competente Sovrintendenza ai beni culturali.

8. Trattamento dei rifiuti

Articolo 49

Nella zona compresa dal Piano non è prevista la discarica permanente dei rifiuti. La raccolta dei rifiuti nella zona si pianifica tramite il sistema di deposito temporaneo e di raccolta dei rifiuti comunali da punti prestabiliti e il loro trasporto alla discarica del sistema cittadino di raccolta e trasporto dei rifiuti comunali.

I rifiuti comunali vanno depositati in contenitori appositi. Tutti i rifiuti comunali vanno assortiti ovvero raccolti secondo il tipo tramite il sistema pianificato di raccolta e trasporto dei rifiuti.

Per il posizionamento dei contenitori di cui al comma 2 delle presenti disposizioni bisogna assicurare uno spazio corrispondente che non intralcerà la circolazione dei veicoli e dei pedoni.

All'interno della zona, sulle superfici adibite ai sistemi infrastrutturali (IS) e ai servizi comunali, alla custodia dei natanti e ai contenuti correlativi (K3) è possibile pianificare uno spazio per la sistemazione temporanea e il trattamento (travaso in contenitori di maggiore portata con compressione) dei rifiuti.

9. Provvedimenti per impedire l'impatto negativo sull'ambiente

Articolo 50

All'interno dell'area compresa dal Piano non sono pianificate attività economiche la cui tecnologia possa incidere negativamente nell'ambiente con emissioni eccessive di sostanze dannose.

Articolo 51

La protezione del suolo e dello strato superiore della terra e la tutela dell'aria si svolgono salvaguardando le aree verdi sul territorio compreso dal Piano.

L'area compresa dal Piano è situata fuori della zona di tutela sanitaria, La tutela dell'acqua si svolge applicando le seguenti misure pianificate:

- Sistema di separazione pianificato nel sistema di scarico con il depuratore dei liquami,
- Raccomandazione per la costruzione di parcheggi verdi,
- Soluzione locale del sistema di scarico dell'acqua piovana,
- Rispetto dei regolamenti vigenti e delle delibere municipali inerenti lo scarico dei liquami e dell'acqua piovana.

La tutela della natura va attuata in riferimento alla salvaguardia delle varietà biologiche e paesaggistiche come segue:

salvaguardando le aree verdi sul territorio compreso dal Piano, piantando specie autoctone e acclimatizzate dell'elaborazione dei progetti di assestamento paesaggistico,

La protezione dai rumori si svolge:

con la scelta e l'uso di macchinari, attrezzature e mezzi di lavoro e trasporto che emettono poco rumore, eseguendo provvedimenti di isolamento acustica dei fabbricati in cui ci sono fonti di rumore, assestando le aree pubbliche verdi pianificate e le aree verdi nell'ambito delle particelle fabbricabili.

La protezione dall'inquinamento luminoso si svolge:

con l'uso obbligatorio di lampade "ecologiche" per l'illuminazione esterna delle particelle fabbricabili e delle strade (art. 41).

10. Provvedimenti per l'attuazione del Piano

10.1. Obbligo di elaborazione dei piani dettagliati d'assetto

Articolo 52

Nella zona interessata dal Piano non è condizionata l'elaborazione di piani dettagliati d'assetto, ma le condizioni di edificazione verranno stabilite nei procedimenti di emissione dei permessi d'ubicazione in conformità alle disposizioni del presente Piano e ai regolamenti vigenti.

1.1. Provvedimenti di tutela dalle calamità naturali e da altri sinistri

Articolo 53

Nei fabbricati in cui si riunisce molta gente, dove a causa del chiasso o dell'isolazione acustica non si può garantire un'udibilità sufficiente dei segnali del sistema pubblico d'allarme, si devono assicurare un sistema adeguato di allarme ed avvertimento dei cittadini e la comunicazione con il competente centro 112 sul pericolo che incombe e sui provvedimenti da adottare.

Articolo 54

Il Piano definisce il sistema della rete delle comunicazioni stradali che dia la possibilità al flusso e all'evacuazione delle persone e dei beni dalla zona nei casi di abbattimento di fabbricati elevati. Con detto sistema è resa possibile l'evacuazione:

- via terra (attraverso vie di comunicazione fino alla strada d'accesso e alle superfici per il riparo e l'evacuazione,
- via mare (attraverso comunicazioni e sentieri pedonali verso la riva da dove è possibile l'evacuazione con natanti – dal porto e dalle spiagge).

Gli spazi aperti (aree per ripararsi in caso di demolizioni ed evacuazione) sono assicurati con una disposizione uniforme sulle aree dei parchi, delle spiagge, dei campi sportivi all'aperto e dei parcheggi distanti sufficientemente dai fabbricati vicini che per capacità (superficie) superano di gran lunga le esigenze rispetto al numero dei fruitori dell'ambiente.

Articolo 55

La progettazione antisismica, l'edificazione e la ristrutturazione dei fabbricati vanno eseguite in base ai regolamenti di legge e alle norme tecniche per terremoti d'intensità fino a 7° della scala MCS (MSK 64).

Nella progettazione è necessario attenersi ai seguenti regolamenti che trattano la protezione e il salvataggio della cittadinanza, dei beni materiali e culturali nell'assetto ambientale:

Legge sulla protezione e il salvataggio ("GAZZ.UFF. - NN", nr.: 174/04, 79/07 e 38/09)

Art. 134 della Legge sulla polizia ("GAZZ.UFF. - NN", nr.: 129/00)

Regolamento sui provvedimenti di protezione dalle calamità naturali e dai pericoli bellici nella pianificazione ambientale e nell'assetto dell'ambiente ("GAZZ.UFF. - NN", nr.: 29/83, 36/85 e 42/86)

Regolamento sui criteri per le città e i centri abitati in cui devono venir costruiti rifugi ed altri impianti protettivi ("GAZZ.UFF. - NN", nr.: 2/91)

Regolamento sulla metodologia per la valutazione del grado di pericolo e dei piani di protezione e salvataggio ("GAZZ.UFF. - NN", nr. 38/08)

Regolamento sul procedimento di allarme della popolazione ("GAZZ.UFF. - NN", nr. 47/06).

Articolo 56

I provvedimenti di tutela antincendio durante gli interventi nell'ambiente vanno attuati in conformità alle disposizioni prescritte dalla:

- Legge sulla tutela antincendio ("GAZZ.UFF. - NN", NR. 58/96, 335 e 107/07),
 - Legge sui liquidi e gas infiammabili ("GAZZ.UFF. - NN", NR. 108/95),
 - Legge sulle sostanze esplosive ("GAZZ.UFF. - NN", NR. 178/04 e 109/07),
 - Regolamento sulle condizioni per l'accesso dei pompieri ("GAZZ.UFF. - NN", NR. 35/94, 55/94 e 142/03),
 - Regolamento sui liquidi infiammabili ("GAZZ.UFF. - NN", NR. 54/99),
 - Regolamento sul gas petrolifero sparso ("GAZZ.UFF. - NN", NR. 117/07),
 - Regolamento sulla rete degli idranti per lo spegnimento degli incendi ("GAZZ.UFF. - NN", NR. 8/06) – prevedere una rete di idranti esterni,
 - Regolamento sulle stazioni per il rifornimento dei veicoli di carburante ("GAZZ.UFF. - NN", NR. 93/98 e 116/07),
 - Regolamento sulla tutela antincendio degli impianti alberghieri ("GAZZ.UFF. - NN", NR. 100/99),
 - Regolamento sulla tutela antincendio dei boschi ("GAZZ.UFF. - NN", NR. 26/03),
 - Regolamento sulla tutela antincendio nei magazzini ("GAZZ.UFF. - NN", NR. 93/08),
 - Regolamento sulle condizioni e le modalità d'applicazione dei provvedimenti di sicurezza nell'immagazzinamento di sostanze esplosive ("GAZZ.UFF. - NN", NR. 26/09),
 - Regolamento sulle richieste fondamentali per la tutela antincendio di impianti e attrezzature elettro-energetiche ("GAZZ.UFF. - NN", NR. 146/05),
 - Regolamento sui fabbricati per i quali non è necessario disporre delle condizioni particolari di edificazione inerenti la tutela antincendio ("GAZZ.UFF. - NN", NR. 35/94),
- gli altri regolamenti e norme approvate nella prassi tecnica che prescrivono i provvedimenti di tutela antincendio la valutazione del pericolo di incendi e piano di tutela antincendio della Città di Rovinj-Rovigno.

Ai sensi della disposizione dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n. 4/09), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 7 luglio 2011, ha emanato la seguente

CONCLUSIONE

I

Si accoglie il Resoconto finanziario della gestione della società commerciale RUBINI s.r.l. per il 2010.

II

La presente conclusione entra in vigore il giorno dell'emanazione, e verrà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno.

Klasa / Classe: 023-01/11-01/31
Urbroj / Numprot: 2171-01-01-11-2
Rovinj – Rovigno, 7 luglio 2011

Il Presidente del
Consiglio municipale
Davorin Flego, m.p.

Il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 7 luglio 2011, ha emanato la seguente

CONCLUSIONE

I

Viene accolta la Relazione sul lavoro svolto nel 2010 dalla Società commerciale "Valbruna sport" s.r.l. di Rovigno.

II

La presente conclusione entra in vigore il giorno dell'emanazione e verrà pubblicata sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno".

Klasa/Classe: 620-01/11-01/15
Urbroj/Numprot: 2171-01-01-11-2
Rovinj-Rovigno, 7 luglio 2011

Il Presidente del
Consiglio municipale
Davorin Flego, m.p.

Conformemente agli articoli 440 e 441 della Legge sulle società commerciali ("Gazzetta ufficiale", nn. 111/93, 34/99, 52/00, 107/07 e 137/09), su proposta della Direzione, il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, quale Assemblea della Società commerciale "Valbruna sport" s.r.l., alla seduta tenutasi il 7 luglio 2011 ha emanato la

DELIBERA

sull'approvazione dei resoconti finanziari di base per il 2010

I

L'Assemblea della società approva i resoconti finanziari di base per il 2010, e precisamente:

		Importi in kune
1.	Bilancio al 31 dicembre 2010 con la somma delle posizioni dell'attivo e del passivo	93.947.307
2.	Conto del guadagno e delle perdite per il 2010 con le posizioni:	
	- totale entrate	7.624.991
	- totale uscite	7.638.487
	- perdite prima della tassazione	13.496
	- imposta sul guadagno	3.525
	- perdite dopo la tassazione	17.021

II

La Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione e verrà pubblicata sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno".

Classe: 620-01/11-01/15
Numprot: 2171-01-01-11-3
Rovinj-Rovigno, 7 luglio 2011

Il Presidente del
Consiglio municipale
Davorin Flego, m.p.

Conformemente agli articoli 440 e 441 della Legge sulle società commerciali ("Gazzetta ufficiale", nn. 111/93, 34/99, 52/00, 107/07 e 137/09), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, quale Assemblea della Società commerciale "Valbruna sport" s.r.l., alla seduta tenutasi il 7 luglio 2011 ha emanato la

DELIBERA
sul trasferimento della perdita realizzata nel 2010

I

La perdita dopo la tassazione per l'anno d'affari 2010, dell'importo di =17.021 kune, viene trasferita al successivo anno d'affari nelle perdite trasferite e verrà coperta dalla gestione del periodo a venire.

II

La Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione e verrà pubblicata sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno".

Classe: 620-01/11-01/15
Numprot: 2171-01-01-11-4
Rovinj-Rovigno, 7 luglio 2011

Il Presidente del
Consiglio municipale
Davorin Flego, m.p.

Ai sensi della disposizione dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n. 4/09), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 7 luglio 2011, ha approvato la seguente

CONCLUSIONE

I

Al fine di risolvere i rapporti giuridico-patrimoniali di una parte delle strade comprese nel Piano d'assetto dettagliato Valsavie ("Bollettino ufficiale della Città di Rovigno", n.10/02), si propone l'acquisto dell'immobile nel C.c. Rovigno, contrassegnato come:

- p.c. 2045/7 della superficie di 740 m2, registrata nella part.cat. 2728, di proprietà di Matović Božica di Pola, Via Olga Ban 9 adesso Valmade 33.

II

Il contratto di compravendita, con il quale la Città di Rovinj-Rovigno otterrà il diritto di proprietà sull'immobile di cui al punto I della presente Conclusione, verrà stipulato a nome dell'acquirente dal sindaco della Città di Rovinj-Rovigno.

III

La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell'emanazione e verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno.

Classe/Klasa: 944-01/11-01/19
Numprot/Urbroj: 2171-01-01-11-2
Rovigno-Rovinj, 7 luglio 2011

Il Presidente del
Consiglio municipale
Davorin Flego, m.p.